

Filtri

Tutti i Conti Bonifico Italia e... Tutti i Beneficiari Tutti Gli Stati Marzo 2022

Freedom Piu` Professional

aggiornato a lunedì 21/03/2022

-

Nickname

0,00 €

Interessi

Interessi debitori da pagare dal 01/03/2022

Dettaglio bonifico

Cognome e nome:

IBAN:

DATI DEL BENEFICIARIO

Cognome e nome:

Partita iva/codice fiscale:

IBAN:

Banca:

ABI:

CAB:

C/c beneficiario:

DATI DELL'OPERAZIONE

Importo del pagamento:

Costi:

Descrizione:

Data di accettazione:

Data di addebito:

Data di accredito:

Data di regolamento:

Stato:

CRO:

Marone Guido

IT73I0306234210000002118793

Miur

-

-

-

IT94M0100003245348013355004

Banca D'Italia

-

-

100,00 €

0,00 €

Decreto presidenziale n 1972 del 18-03-2022 del ricorso rgn 132

21/03/2022

21/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

Eseguito

0000028316646510483421003400it

Operazione	Valuta	Descrizione
21/03/2022		Operazione eseguita Pagamenti
16/03/2022		Operazione eseguita 95,00 € Pagamenti
10/03/2022		Operazione eseguita € Pagamenti
07/03/2022		Operazione eseguita 95,00 € Pagamenti
02/03/2022		Operazione eseguita Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Partenlass S.A.S. Di Adamo Alessandro
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Archiva S.R.L. 180,56 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Archiva S.R.L.
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Df S.R.L. 59,78 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Df S.R.L.
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Regus Business Centres Italia Srl 413,58 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Regus Business Centres Italia Srl
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Regus Business Centres Italia Srl 364,78 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Regus Business Centres Italia Srl
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Pisano Nicola 42,58 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Pisano Nicola
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Imperio Fabrizio 85,20 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Imperio Fabrizio
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Iglesias Cordova David Efrain 2.024,00 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Iglesias Cordova David Efrain
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Castiglione Diana 1.078,00 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Castiglione Diana
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Sarnataro Maria 1.123,00 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Sarnataro Maria
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di Montella Vincenzo 1.377,00 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet Montella Vincenzo
02/03/2022		Operazione eseguita - Bonifico Sepa a Favore Di De Giambattista Concetta 588,00 € Pagamenti Bonifico Italia e Europa (Sepa) Internet De Giambattista Concetta


Area Personale

Guido

Logout

Pubblicato il 18/03/2022

N. 01972/2022 REG.PROV.PRES.
N. 13298/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13298 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Anna Albano, Rosa Adda, Carmen Cangiano, Roberto Pisacane, Domenico Riccardo Mascolo, Carmela Prevete, Maria Petrilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici, Cineca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Bagnariol Saverio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermative ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBANO ANNA il 4/11/2020 :
 PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; B) del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione

dei punteggi di alcuni candidati vincitori; C) dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); D) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; E) dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio per quanto concerne il gravame e i motivi aggiunti del 4.11.2020;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 marzo 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone


IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 1972/2022 del 18 marzo 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13298/2019. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Pubblicato il 18/03/2022

N. 01972/2022 REG.PROV.PRES.
N. 13298/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13298 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Anna Albano, Rosa Adda, Carmen Cangiano, Roberto Pisacane, Domenico Riccardo Mascolo, Carmela Prevete, Maria Petrilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici, Cineca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Bagnariol Saverio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermative ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBANO ANNA il 4/11/2020 :
 PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; B) del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione

dei punteggi di alcuni candidati vincitori; C) dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); D) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; E) dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio per quanto concerne il gravame e i motivi aggiunti del 4.11.2020;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 marzo 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 1972/2022 del 18 marzo 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13298/2019. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- ☐ Tribunale Ordinario
- ☐ Tar
- ☐ Consiglio di stato
- ☐ Corte d' Appello
- ☐ Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive: *.....non obbligatorio*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse della prof.ssa **Anna Albano** (cod. fisc. [REDACTED])

[REDACTED] prof.ssa **Rosa Adda** [REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Carmen Cangiano** [REDACTED]

[REDACTED] prof. **Roberto Pisacane** [REDACTED]

[REDACTED] prof. **Domenico Riccardo Mascolo** [REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Carmela Prevete** [REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Maria Petrilli** [REDACTED]

[REDACTED] tutti rappresentati e difesi – come da procure in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, alla Via A. Salandra n. 18. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.199.79.549 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI Bagnariol Saverio, [REDACTED]
[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermatrici ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti, docenti in servizio presso l'Amministrazione resistente, partecipavano al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.

Espletato il test preselettivo, sostenevano la prova scritta all'esito della quale, tuttavia, risultavano esclusi non avendo conseguito il punteggio minimo (70 pt.) previsto dalla *lex specialis* quale soglia di idoneità.

La procedura selettiva, tuttavia, si connotava per evidenti e gravi profili di illegittimità, stante le numerose disfunzioni organizzative e tecniche che avevano inficiato irrimediabilmente la regolarità delle operazioni.

Pertanto, con plurimi ricorsi iscritti rispettivamente per la dott.ssa Anna Albano con R.G. n. 6356/2917, Rosa Adda R.G. n. 6276/2019, Carmela Prevete R.G. n. 6235/2019, Carmen Cangiano R.G. n. 6273/2019, Roberto Pisacane R.G. n. 6253/2019, Domenico Riccardo Mascolo R.G. n. 6234/2019 e Maria Petrilli R.G. n. 6233/2019, i ricorrenti impugnavano l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, approvato con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, insieme ai verbali della Commissione esaminatrice, agli atti concorsuali e ad ogni provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il D.M. n. 138/2017, nonché le

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

nomine dei componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato Tecnico Scientifico), deducendo svariati motivi di doglianza.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ed adempiuto il relativo incumbente, i ricorsi venivano tutti discussi alla camera di consiglio del 2 luglio 2019 per la trattazione della domanda cautelare.

Con sentenze brevi n. 8921 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Anna Albano, n. 8918 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Rosa Adda, n. 8917 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Carmen Cangiano, n. 8946 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Roberto Pisacane, n. 8947 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Domenico Riccardo Mascolo, codesto Tribunale dichiarava i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto con le sentenze n. 8655 del 2 luglio 2019, resa a favore di Maria Petrilli, e n. 8670 del 3 luglio 2019, resa a favore di Carmela Prevete, – emesse da codesto ecc.mo Tribunale all'esito della medesima camera di consiglio – il concorso *de quo* era stato annullato a causa dell'acclarata situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione esaminatrice, con conseguente caducazione degli atti adottati.

Successivamente, tuttavia, accadeva che le sentenze n. 8655 e 8670/2019 venivano appellate da parte del MIUR con due distinti appelli rubricati con rg. 5764 e 5765/2019 e da un controinteressato soccombente, Cocuzza Stefania, con rg. 5742/2019. Costituiti con appello incidentale nei rispettivi giudizi nell'interesse delle ricorrenti Carmela Prevete e Maria Petrilli, il Consiglio di Stato, previa riunione dei giudizi rg. nn. 5742 e 5764 proposti per l'impugnazione della

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

medesima sentenza n. 8655/2019, emetteva ordinanza cautelare n. 3512 del 12 luglio 2019 che ne sospendeva gli effetti ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla conclusione della contestata procedura concorsuale.

Stessa sorte per l'appello proposto dal MIUR, rg. 5765, avverso l'altra sentenza 8670/2019, deciso con ordinanza 3513 del 12 luglio 2019 avente la medesima statuizione.

Nelle more, quindi, il Ministero resistente poteva terminare l'*iter* procedimentale e, espletati i colloqui, approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**doc. 1**).

Contestualmente, con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**doc. 2**), l'Amministrazione resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.

* * * * *

Con ogni evidenza, si rende necessario impugnare gli esiti della procedura concorsuale per le ricorrenti Carmela Prevete e Maria Petrilli che hanno già interposto appello e nelle more della proposizione di apposito gravame avverso le sentenze di improcedibilità pronunciate con riferimento al giudizio inerente all'esclusione degli altri ricorrenti dal concorso in parola.

Ed invero codesto ecc.mo Tribunale aveva erroneamente affermato essere venuto meno in via definitiva l'interesse ad agire, non tenendo conto che la decisione di caducazione del concorso era ancora passibile di gravame, sicché l'annullamento della procedura costituiva ancora circostanza *sub condizione*.

Avverso i provvedimenti impugnati, pertanto, i ricorrenti – rappresentati e difesi come in epigrafe – propongono ricorso chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

SULL'INTERESSE A RICORRERE

In via preliminare, va ribadita la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione della presente azione giudiziale.

Come rilevato in fatto, l'esclusione dei ricorrenti dal concorso di cui è causa e tutti i relativi atti afferenti alla medesima serie procedimentale sono stati già censurati in altri distinti giudizi due dei quali, quelli n. 8655 e 8670, già pendenti in appello e rubricato con rg. 5742, 5764 e 5765/2019 mentre gli altri sono stati definiti in primo grado sempre con una sentenza breve ma di improcedibilità non ancora passata in giudicato, essendo in corso la notificazione dell'appello.

Orbene, la mancata impugnazione tempestiva degli esiti delle operazioni selettive finirebbe per precludere ogni possibilità di tutela giudiziale avverso l'ingiusto pregiudizio patito dalla ricorrente.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, *«In materia di concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di*

ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame» (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. giust. amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 19 luglio 2018, n. 8165; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 7 luglio 2014, n. 7162).

Al fine di poter coltivare il gravame anche avverso l'estinzione del giudizio inerente agli atti presupposti, pertanto, si impone l'impugnazione della graduatoria definitiva di merito con autonomo ricorso innanzi al Giudice di prime cure, non essendo evidentemente possibile proporre motivi aggiunti in grado di appello avverso provvedimenti successivi alla sentenza ai sensi dell'art. 104 cod. proc. amm. (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 04/01/2019, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2018, n. 6663).

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Il decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso *de quo* ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/conseguenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati nel giudizio proposto

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

avverso l'esclusione della ricorrente per il mancato superamento della prova scritta.

Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti endoprocedimentali dell'*iter* concorsuale non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Pertanto, si riproducono integralmente le eccezioni e deduzioni difensive contenute nei predetti ricorsi, che non sono state trattate da codesto ecc.mo Tribunale.

A riguardo, stante la proposizione di un unico ricorso nell'interesse di più ricorrenti, anche per ragioni di economia processuale, di seguito si riproducono, *in primis*, le eccezioni specifiche valide per i singoli ricorrenti, quelle proposte solo nell'interesse di alcuni ricorrenti ed, infine, le eccezioni sollevate comunemente per tutti i ricorrenti in tutti i ricorsi.

«Nel ricorso proposto per la dott.ssa Anna Albano rg. 6356/2019 deciso con sentenza 8921/2019:

I° INIDONEITÀ DEL SOFTWARE – MALFUNZIONAMENTO SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA -Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi

disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta. Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

Ma vi è di più.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come rilevato in fatto, va rimarcato che la regolarità e correttezza della prova della ricorrente risultano irrimediabilmente compromesse dal malfunzionamento della postazione informatica assegnata per lo svolgimento computerizzato delle operazioni concorsuali.

Come riportato nel verbale d'aula (doc. 22), infatti, accadeva quanto segue: «Alcuni candidati (Anna Albano ed OMISSIS) sempre al termine della prova posizionati nella fila F hanno lamentato la cancellazione intera o parziale ed improvvisa del testo delle risposte già formulate, relativamente alle domande aperte. Questo avrebbe comportato sempre secondo i candidati comportato un dispendio di tempo, creando pregiudizio nello svolgimento della prova». Le dichiarazioni dei candidati, ivi compresa la ricorrente, erano allegate al suddetto verbale, ivi risultava acquisita anche la spiegazione, invero assolutamente non convincente, fornita dal responsabile tecnico, secondo il quale «(...) la cancellazione parziale o completa del testo scritto dai candidati nei casi segnalati è da imputare esclusivamente ad un involontario gesto sul touchpad da parte dei candidati medesimi, non riconducibile in alcun modo dunque al malfunzionamento del computer».

Si tratta all'evidenza di una giustificazione, quest'ultima, per niente attendibile ed oggettivamente infondata. Con ogni evidenza, infatti, la motivazione offerta dal responsabile tecnico dell'aula implica che i candidati di un'intera fila abbiano "inavvertitamente" compiuto un involontario gesto sul "touchpad" che, in buona sostanza, avrebbe portato il cursore del computer a digitare proprio il tasto di cancellazione della risposta.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il coinvolgimento di più candidati contemporaneamente e lo stesso layout del software escludono in radice che tale eventualità sia plausibile.

In tal senso, occorre considerare che ogni candidato avrebbe dovuto “scorrere” le singole domande (che non apparivano sul video contestualmente ma in sequenza) e cancellarne accidentalmente la risposta mediante movimenti corporei non direzionati ma casuali, sic!

Né tanto meno è ragionevole supporre che gli stessi candidati abbiano potuto “spegnere” il computer, dal momento che, come noto, ogni applicativo prevede che tale funzionalità comporti sempre un secondo assenso mediante la digitazione di un comando di conferma.

Senza poi dire che, comunque, anche per garantire l’andamento regolare delle operazioni, l’applicativo avrebbe dovuto prevedere proprio un “salvataggio” automatico della prova a fronte di arresti forzati del sistema così da non perdere i dati per problematiche tecniche (ad esempio per interruzioni della fornitura elettrica).

Di contro, proprio la circostanza che il medesimo malfunzionamento sia occorso soltanto nelle postazioni collocate su un’unica fila (“fila A”) lascia ragionevolmente presumere che si sia verificato proprio un problema di tipo tecnico, sicché si rende necessario acquisire i dati informatici utili a verificare il corretto funzionamento dei computer e del software.

Orbene, non vi è chi non veda come le contestate condizioni di svolgimento della prova abbiano falsato la selezione, ponendo la ricorrente in una situazione di

gravissimo disagio a fronte della perdita dei dati a sistema e della conseguente necessità di formulare nuovamente le risposte precedentemente date, con dispendio del già esiguo tempo nonché incremento dei fattori di stress.

Come già affermato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ai malfunzionamenti (blackout) occorsi in occasione dei test preselettivi, è indubbio che «l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 6056).

Del resto, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell'Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o

non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all’art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato si realizza quando l’eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ma non solo. Come da ultimo precisato proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, «(...) nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che le “falle” del sistema telematico hanno ingiustamente pregiudicato la ricorrente che, per poter affrontare tutte le domande nel tempo rimasto, ha dovuto necessariamente semplificare e sintetizzare i concetti formulando risposte dal contenuto e dalla qualità inferiori rispetto a quelle che avrebbe potuto dare.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il Comitato di Vigilanza, infatti, non ha ritenuto ingiustamente di concedere tempo aggiuntivo per ripristinare le condizioni minime di par condicio, come invece accaduto in altre sedi concorsuali.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Rosa Adda rg. 6276/2019 deciso con sentenza 8918/2019:

I• INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA (BLACKOUT) - INIDONEITÀ DEL SOFTWARE - MALFUNZIONAMENTO SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

Ma vi è di più.

Come rilevato in fatto, va rimarcato che la regolarità e correttezza della prova della ricorrente risultano irrimediabilmente compromesse dal malfunzionamento della postazione informatica assegnata per lo svolgimento computerizzato delle operazioni concorsuali.

Come riportato nel verbale d'aula (doc. 24), infatti, accadeva quanto segue: «Alle ore 12 si verifica un'interruzione di corrente nell'edificio sede di prova di concorso. Viene immediatamente allertato l'USR CAMPANIA nella persona della dott.ssa Guida e contemporaneamente il tecnico d'aula. Alle 12.05 ritornata la corrente, il tecnico d'aula provvedeva al ripristino di tutte le postazioni. Alle ore 12.10 la procedura di riavvio è completata con successo su tutte le postazioni ad eccezione

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

della n. 05 assegnata al candidato OMISSIS per il quale la prova ricomincia daccapo».

Invero, la durata dell'interruzione era stata sensibilmente maggiore, pari a circa 40 minuti, come pure può evincersi dal medesimo verbale laddove si formalizza l'inizio della prova alle ore 9.55 e il termine alle ore 13.05, ben oltre quindi i 150 minuti previsti dalla lex specialis.

Ad ogni modo, il contenuto della verbalizzazione dà conto di una circostanza dirimente, idonea di per sé ad invalidare l'esito della prova impugnata.

I commissari d'aula, infatti, hanno potuto appurare che effettivamente, durante la prova, il software non ha consentito ai candidati di svolgere il compito tanto è vero che si sono rese necessarie le operazioni di ripristino, venendo quindi ad essere accertato che si era verificato un malfunzionamento per un ampio lasso temporale.

L'interruzione della fornitura dell'energia elettrica ha così determinato il blocco della postazione informatica e la cancellazione delle risposte sino ad allora inserite dai candidati.

Orbene, non vi è chi non veda come le contestate condizioni di svolgimento della prova abbiano falsato la selezione, ponendo la ricorrente in una situazione di gravissimo disagio a fronte della perdita dei dati a sistema e della conseguente necessità di formulare nuovamente le risposte precedentemente date, con dispendio del già esiguo tempo nonché incremento dei fattori di stress.

Come già affermato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ai malfunzionamenti (blackout) occorsi in occasione dei test preselettivi, è indubbio

che «l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 6056).

Del resto, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell'Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ma non solo. Come da ultimo precisato proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, «(...) nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che le “falle” del sistema telematico hanno ingiustamente pregiudicato la ricorrente che, per poter affrontare tutte le domande nel tempo rimasto, ha dovuto necessariamente semplificare e sintetizzare i concetti formulando risposte dal contenuto e dalla qualità inferiori rispetto a quelle che avrebbe potuto dare.

Il Comitato di Vigilanza, infatti, non ha ritenuto ingiustamente di concedere tempo aggiuntivo per ripristinare le condizioni minime di par condicio, come invece accaduto in altre sedi concorsuali.;

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Carmen Cangiano rg. 6273/2019 deciso con sentenza 8917/2019:

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

*A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (**doc. 24**), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).*

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Ma vi è di più!

Con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, vale evidenziare che l'attività di correzione è manifestamente illegittima in quanto la 34° Sotto-Commissione non si è conformata ai criteri di giudizio adottati in sede Plenaria e quindi vincolanti, come risulta per tabulas dalla griglia di valutazione relativa all'elaborato.

In particolare, l'organo tecnico ha ritenuto di poter liberamente "interpretare" l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento rispetto ai candidati sottoposti al giudizio di altre Sotto-Commissioni.

E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta isolatamente rispetto alla generalità dei casi, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Orbene, il conclamato ed ingiustificato discostamento dai parametri numerici adottati in sede Plenaria prima della correzione, comporta un evidente illegittimità del giudizio formulato dalla Sotto-Commissione, che risulta così sfornito di adeguata motivazione.

In buona sostanza, infatti, l'organo tecnico ha deciso autonomamente di individuare coefficienti intermedi tra i valori definiti nella griglia di valutazione approvata in data 25 marzo 2019 dalla Commissione Centrale, che invece avrebbero dovuto orientare l'operato dei commissari per rendere le valutazioni delle prove uniformi e realmente comparabili.

Secondo consolidata giurisprudenza, «(...) il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito

del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (cfr. TAR Campania, Sez. VIII, 2 aprile 2019, n. 1830. In termini, cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 288; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164).

In tal senso, quindi, il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente consumata mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

Ne deriva, pertanto, anche per tale profilo di doglianza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II• MANCATA MEMORIZZAZIONE DELLA RISPOSTA FORNITA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione a falsa applicazione del principio del "soccorso istruttorio". Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Violazione e falsa

applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

L'esito negativo della prova sostenuta dalla ricorrente è stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del software che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico di tutte le risposte effettivamente fornite.

Invero, le previsioni della lex specialis ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottato dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così la possibilità di concentrarsi sull'espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell'arresto del sistema informatico.

In tal senso, infatti, l'art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che «La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento». La formulazione letterale non poteva ingenerare alcun equivoco, laddove assegnava al software il compito di governare il procedimento per quanto riguarda sia il rispetto dei tempi ("interrompe la procedura") che la memorizzazione dell'elaborato ("acquisisce definitivamente le risposte").

In estrema sintesi, queste erano le modalità tecniche di espletamento della prova computerizzata previste dalla disciplina concorsuale e comunicate anche da una schermata di istruzioni (da poter leggere in soli tre minuti) proposta inizialmente

dal sistema informatico prima dell'avvio delle attività: il candidato, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo avrebbe dovuto utilizzare la funzione "conferma e procedi" digitando l'apposito pulsante; avrebbe poi potuto tornare alle risposte precedenti attraverso un'apposita funzione di riepilogo, eventualmente cancellando quelle errate (mediante il pulsante "cancella risposta") e ripetere l'operazione di inserimento della risposta mediante la funzione "conferma e procedi"; infine, una volta spirato il tempo concesso, il candidato avrebbe dovuto attendere l'intervento dell'operatore tecnico d'aula per la formalizzazione della conclusione della prova («Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula»).

Inopinatamente accadeva che, contrariamente a quanto indicato anche dai Comitati di Vigilanza e dai Responsabili Tecnici, una volta decorsi i 150 minuti assegnati il sistema si interrompeva automaticamente: in altri e più chiari termini il software si chiudeva non consentendo più di visualizzare sullo schermo la prova espletata. Solo all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti, i candidati potevano avvedersi che la piattaforma informatica non aveva memorizzato la risposta all'ultimo quesito sul quale stavano ancora lavorando al momento della conclusione della prova.

Con ogni evidenza, le dedotte modalità tecniche hanno comportato un chiaro pregiudizio ai candidati che, confidando legittimamente nella possibilità di impiegare tutto il tempo assegnato, si erano concentrati sul compito. In modo del tutto irragionevole, pertanto, l'ausilio dello strumento tecnologico, lungi dal

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

produrre la semplificazione del procedimento concorsuale, costituiva un fattore di sviamento e complicazione.

Ed infatti non solo il programma non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche era prevista un'apposita funzionalità espressamente destinata all'univoco scopo di memorizzare le risposte fornite (ad esempio con un pulsante denominato "salva", al pari di quanto avviene in tutti i software informatici).

La lacuna in questione determinava la vanificazione degli sforzi compiuti dai candidati, non consentendo di recuperare quanto effettivamente scritto nel tempo assegnato.

Come noto, su analoga questione ha già avuto modo di pronunciarsi codesto ecc.mo Tribunale in occasione del concorso ordinario di reclutamento dei docenti. In detta procedura, infatti, il Ministero resistente aveva utilizzato una piattaforma informatica ed un software strutturati con le stesse modalità tecniche di elaborazione ed acquisizione della prova computerizzata. Il layout e le funzionalità erano assolutamente identiche a quelle con le quali si è dovuta cimentare l'odierna ricorrente.

Orbene, con sentenza ormai passata in giudicato è stato chiarito che «(...) le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

mancata attribuzione di punteggio» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 febbraio 2017 n. 2513).

E' assolutamente paradossale che, a fronte di un chiaro pronunciamento giudiziale sull'illegittimità del sistema informatico già utilizzato per una prova concorsuale, il Ministero resistente abbia nuovamente fatto ricorso ad un *software* che presentava i medesimi vizi dovuti a funzionalità irragionevoli, contraddittorie e fuorvianti.

In tal senso, non è dato comprendere quale sia l'ostacolo tecnico o la ragione giuridica che abbia impedito al Ministero resistente di adeguare il programma informatico aggiungendo un mero salvataggio automatico ovvero la previsione di una funzionalità manuale per memorizzare la prova.

Ma vi è di più. Si consideri che il sistema non prevedeva neanche la possibilità di stampare un report finale sui quesiti ai quali era stata data risposta, sicché il candidato non poteva avere contezza dei dati effettivamente registrati nel file; solo al momento della pubblicazione degli elaborati corretti essi hanno potuto notare il contestato mancato inserimento di tutto quanto realmente scritto nel corso della prova computerizzata.

Orbene, le dedotte lacune della piattaforma informatica hanno chiaramente integrato una patente violazione del principio del cd. "soccorso istruttorio", sancito dall'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che riveste un'importanza notevole proprio nei procedimenti telematizzati, ove la determinazione amministrativa è frutto di un'operazione automatica di un sistema computerizzato.

Si tratta di un principio la cui portata è stata ben chiarita dalla giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale rispetto alle procedure concorsuali telematizzate (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 gennaio 2019 n. 551).

Del resto, da ultimo, proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, è stato affermato che «(...) nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici,

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867).

Peraltro, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all’esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l’art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell’Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Anche sotto tale profilo, quindi, ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti gravati.

Nel ricorso proposto per il dott. Roberto Pisacane rg. 6253/2019 deciso con sentenza 8946:

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "scala di riferimento" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la

motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

*A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (**doc. 23**), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).*

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Ma vi è di più!

Con riferimento alla prova sostenuta dal ricorrente, vale evidenziare che l'attività di correzione è manifestamente illegittima in quanto la 34° Sotto-Commissione non si è conformata ai criteri di giudizio adottati in sede Plenaria e quindi vincolanti, come risulta per tabulas dalla griglia di valutazione relativa all'elaborato.

In particolare, l'organo tecnico ha ritenuto di poter liberamente “interpretare” l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi

tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento rispetto ai candidati sottoposti al giudizio di altre Sotto-Commissioni.

E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta isolatamente rispetto alla generalità dei casi, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Ma vi è di più! In relazione al quesito n. 4, infatti, la Sotto-Commissione ha assegnato un punteggio (2,50 pt.) addirittura inferiore al punteggio che risulterebbe dall'applicazione dei coefficienti minimi (4 pt.), sic!

Si consideri che la griglia di valutazione relativa all'elaborato del Prof. Pisacane riporta i seguenti punteggi (con segnalati in grassetto i voti non corrispondenti agli elementi ponderali previsti dalla Commissione centrale):

<i>Criterio</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Q5</i>	<i>Totale</i>
1) <i>Coerenza e pertinenza</i>	<i>Valenza Strategica</i>	1,75	1,75	1,00	0,25	1,50	
	<i>Coerenza</i>	1,75	1,75	1,00	0,25	1,50	
	<i>Articolazione e efficacia</i>	1,75	1,75	1,00	0,25	1,50	
2) <i>Inquadramento normativo</i>	<i>Uso pertinente consapevole e critico</i>	3,25	3,50	2,00	0,25	3,25	
3) <i>Sintesi esaustività aderenza</i>	<i>Organicità e rigore</i>	0,50	0,75	0,50	0,25	0,75	
	<i>Concisione e completezza</i>	1,50	1,50	1,25	0,25	1,25	
4) <i>Correttezza logico-formale</i>	<i>Proprietà linguistico-espressiva</i>	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	
	<i>Costruzione logica</i>	1,75	1,75	1,75	0,50	1,75	
		13,00	13,50	9,25	2,50	12,00	50,25/80

Di contro, applicando correttamente i criteri di valutazione, con arrotondamento per eccesso rispetto all'elemento ponderale più prossimo, sarebbero invece spettati i seguenti maggiori punteggi (con segnalati in grassetto i voti corretti):

<i>Criterio</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Q5</i>	<i>Totale</i>
1) <i>Coerenza e pertinenza</i>	<i>Valenza Strategica</i>	2,00	2,00	1,00	0,50	1,50	
	<i>Coerenza</i>	2,00	2,00	1,00	0,50	1,50	
	<i>Articolazione e efficacia</i>	2,00	2,00	1,00	0,50	1,50	
2) <i>Inquadramento normativo</i>	<i>Uso pertinente consapevole e critico</i>	4,00	4,00	2,00	1,00	4,00	
3) <i>Sintesi esaustività aderenza</i>	<i>Organicità e rigore</i>	0,50	0,75	0,50	0,25	0,75	
	<i>Concisione e completezza</i>	1,50	1,50	1,50	0,50	1,50	
4) <i>Correttezza logico-formale</i>	<i>Proprietà linguistico-espressiva</i>	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	
	<i>Costruzione logica</i>	2,00	2,00	2,00	0,50	2,00	
		14,75	15,00	9,75	4,25	13,25	57/80

Orbene, il conclamato ed ingiustificato discostamento dai parametri numerici adottati in sede Plenaria prima della correzione, comporta un evidente illegittimità del giudizio formulato dalla Sotto-Commissione, che risulta così sfornito di adeguata motivazione.

In buona sostanza, infatti, l'organo tecnico ha deciso autonomamente di individuare coefficienti intermedi tra i valori definiti nella griglia di valutazione approvata in data 25 marzo 2019 dalla Commissione Centrale, che invece avrebbero dovuto orientare l'operato dei commissari per rendere le valutazioni delle prove uniformi e realmente comparabili.

Secondo consolidata giurisprudenza, «(...) il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione

del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (cfr. TAR Campania, Sez. VIII, 2 aprile 2019, n. 1830. In termini, cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 288; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164).

In tal senso, quindi, il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente consumata mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

Ne deriva, pertanto, anche per tale profilo di doglianza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Nel ricorso proposto per il dott. Domenico Riccardo Mascolo rg. 6234/2019 deciso con sentenza 8947/2019:

I° INIDONEITÀ E MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi

disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta. Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

Ma vi è di più.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come rilevato in fatto, va rimarcato che la regolarità e correttezza della prova del ricorrente risultano irrimediabilmente compromesse dal malfunzionamento della postazione informatica assegnata per lo svolgimento computerizzato delle operazioni concorsuali.

Come riportato nel verbale d'aula (doc. 25), infatti, accadeva quanto segue: «Al termine della prova il candidato dott. MASCOLO Domenico Riccardo chiede che venga messo a verbale “che, dopo circa 15 (quindici) minuti dall'inizio della prova, il software non ha funzionato correttamente per circa 10 (dieci) minuti. In particolare, non si visualizzava la traccia del secondo compito e il software non accettava nessun comando”. A richiesta del candidato, i tecnici si sono prontamente avvicinati ma non sono intervenuti perché i candidati della postazione vicina a quella del dott. Mascolo non hanno voluto alzarsi per farli passare. Tuttavia, dopo circa 1 (uno) dopo l'arrivo dei tecnici il programma ha ripreso a funzionare correttamente».

Orbene, il contenuto della verbalizzazione dà conto di due dirimenti circostanze, idonee di per sé ad invalidare l'esito della prova impugnata.

Innanzitutto, i commissari d'aula hanno potuto appurare che effettivamente, al momento del controllo, il software non consentiva di svolgere il compito («dopo circa 1 (uno) dopo l'arrivo dei tecnici il programma ha ripreso a funzionare correttamente»), accertando quindi che si era verificato un malfunzionamento a danno del ricorrente.

In secondo luogo, si è confermata (con valore di dichiarazione confessoria) acclarata l'inadeguatezza dei locali attrezzati dal MIUR per lo svolgimento della prova, dal momento che le postazioni erano talmente numerose e, quindi, affastellate l'una vicino all'altra, da dover comportare addirittura che i candidati vicini dovessero far spazio per consentire l'avvicinamento dei commissari.

Come al cinema, era necessario che si alzasse l'intera fila (sic!), dimostrando così la sussistenza di una prossimità tale tra i candidati da escludere oggettivamente la possibilità di un'effettiva vigilanza sulle operazioni in essere e sul rispetto dei divieti prescritti (in termini di utilizzo di materiali ovvero di collaborazione reciproca).

Del resto, le anomalie riscontrate nel funzionamento del software, al ricorrente come ad altri candidati, nonché il deficit logistico nell'organizzazione delle operazioni concorsuali venivano confermati anche dalle dichiarazioni rese dalla prof.ssa Migliuri, anch'ella presente in aula per l'espletamento della prova, secondo la quale appunto «(...) Dopo l'inizio della prova, anche il candidato Mascolo Domenico Riccardo della postazione D-07 ha avuto problemi, come la sottoscritta, per cattivo funzionamento del software e dei tasti del p.c. di oltre 10 minuti, per cui si è verificato, dopo l'arresto forzato del sistema, il mancato salvataggio delle risposte già date (...) Conseguenza di ciò è stata quella di dover riscrivere, quando il programma ha ripreso a funzionare, le risposte ai quesiti che erano andate perdute sfruttando il poco tempo ormai a disposizione» (doc. 26).

Non vi è chi non veda come tali irragionevoli condizioni abbiano falsato la selezione, ponendo il ricorrente in una situazione di gravissimo disagio a fronte della perdita

dei dati immessi nel sistema e della conseguente necessità di dover formulare nuovamente le risposte date, con dispendio del già esiguo tempo previsto nonché incremento dei fattori di stress.

Come già affermato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ai malfunzionamenti occorsi in occasione dei test preselettivi, è indubbio che «l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 6056).

Del resto, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell'Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o

non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all’art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato si realizza quando l’eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ma non solo. Come da ultimo precisato proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, «(...) nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che le “falle” del sistema telematico hanno ingiustamente pregiudicato il ricorrente che, per poter affrontare tutte le domande nel tempo rimasto, ha dovuto necessariamente semplificare e sintetizzare i concetti formulando risposte dal

contenuto e dalla qualità inferiori rispetto a quelle che avrebbe potuto dare in ragione della propria preparazione.

Il Comitato di Vigilanza, infatti, non ha ritenuto ingiustamente di concedere tempo aggiuntivo per ripristinare le condizioni minime di par condicio, come invece accaduto in altre sedi concorsuali.

X• ABNORME DEVIAZIONE STATISTICA DELLA PERCENTUALE DEI RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Con un ultimo profilo di doglianza, va evidenziata l'illegittimità degli esiti della selezione concorsuale in quanto assunti in aperta violazione dei canoni ordinari di imparzialità e trasparenza, che rispondono a valori costituzionalmente garantiti.

Come rilevato in fatto, al fine di dare esecuzione ad alcune ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo, con le quali era stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti, il Ministero resistente aveva esteso la partecipazione alla sessione

aggiuntiva delle prove scritte, originariamente riservata ai soli candidati della Regione Sardegna, individuando un'apposita sede concorsuale presso l'Università Tor Vergata di Roma.

In detta sede, venivano così a confluire tutti i soggetti destinatari di una pronuncia giudiziale favorevole, la cui posizione era sub condicione nelle more della definizione del contenzioso pendente.

La Commissione esaminatrice, quindi, era senz'altro nelle condizioni di poter effettuare agevolmente l'associazione dei ricorrenti alle prove espletate, ancorché non in termini di collegamento individuale ma per macro-categoria, dal momento che i quesiti sottoposti nella seconda sessione (dicembre 2018) erano diversi rispetto a quelli della prima prova (ottobre 2018).

Orbene, è accaduto che le correzioni espletate hanno dato luogo a risultati del tutto paradossali, considerando che il numero degli ammessi tra coloro che avevano partecipato alla sessione svolta nel richiamato Ateneo della Capitale risulta anormalmente basso, pari solo al 13% rispetto ad una media aritmetica ed una mediana pari al 47%.

Come rilevato nei punti che precedono, l'irragionevole disomogeneità nelle percentuali dei candidati idonei alla prova scritta non risulta allo stato comprensibile, dal momento che il Ministero resistente non ha reso note le modalità informatiche di assegnazione degli elaborati alle singole Sotto-Commissioni secondo il criterio "randomico" asseritamente usato, sicché è impedita qualsiasi verifica tecnica.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Tuttavia, il dato quantitativo in questione, ancorché generalizzato ed indistinto, può senz'altro essere apprezzato secondo le comuni regole statistiche. Ed infatti se in alcune regioni lo scostamento rispetto alla media nazionale è superiore al fisiologico disallineamento, con riguardo ai ricorrenti lo iato è assolutamente inspiegabile in quanto abnorme.

La suddetta circostanza lascia indubbiamente perplessi, potendosene dedurre che il sistema informatico abbia consentito di individuare le prove dei ricorrenti, distinguendole da quelle coeve svolte nella regione Sardegna, al fine di applicare un diverso metro di giudizio, eccezionalmente più rigoroso in ragione dello status di candidato "ammesso con riserva".

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Maria Petrilli rg. 6233/2019 deciso con sentenza 8655/2019:

I° INADEGUATA GESTIONE DELL'AULA DA PARTE DEL COMITATO DI VIGILANZA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il regolare espletamento della prova della ricorrente è stato compromesso a causa di una gestione dell'aula da parte del Comitato di Vigilanza assolutamente inadeguata e superficiale.

In tal senso, infatti, i soggetti preposti si sono rivelati impreparati ad affrontare una situazione, invero non straordinaria, ossia il malore occorso ad una candidata

(ubicata proprio nella postazione adiacente quella della ricorrente), la quale manifestava da subito gravi sintomi che le impedivano di proseguire nello svolgimento del compito scritto.

Come riportato negli allegati al verbale d'aula (doc. 25), infatti, accadeva quanto segue: «Alle ore 11.18 omissis lamenta uno stato di malessere fisico e chiede di alzarsi momentaneamente dalla propria postazione per distendersi a terra, dove rimane per circa tre/quattro minuti sotto l'assistenza del personale di sorveglianza. La candidata si rialza autonomamente e rientra nella sua postazione, dove riprende subito a lavorare alle ore 11.22. Alle ore 11.30 omissis lamenta ancora uno stato di malessere fisico e chiede nuovamente di potersi stendere a terra, dove rimane per tre minuti circa sotto l'assistenza del personale di sorveglianza. La candidata si rialza autonomamente e rientra nella sua postazione dove riprende a lavorare alle ore 11.22. Alle ore 12.03 omissis si distende nuovamente a terra, sotto l'assistenza del personale di sorveglianza, lamentando la permanenza del proprio malessere fisico. La prof.ssa Guglielmi chiede alla candidata se vuole essere soccorsa da personale sanitario con l'intervento di un'ambulanza. La stessa si rifiuta e si alza autonomamente dopo circa quattro/cinque minuti, rientrando nella sua postazione, dove con fatica riprende a lavorare alle ore 12.08. Alle ore 12.16 omissis si distende nuovamente a terra, piegandosi su un lato del proprio corpo, mentre il personale le presta assistenza. Alle ore 12.21 la candidata tenta di rientrare nella propria postazione, non riuscendovi, torna a distendersi a terra alle ore 12.23 e vi rimane sino al termine della prova (12.30). La candidata risulta in stato di evidente

sofferenza fisica e, dopo aver rigettato all'interno dell'aula, resta a sedere per qualche minuto prima di rialzarsi spontaneamente».

La riportata relazione descrive una dinamica degli accadimenti paradossale ed irragionevole.

In sintesi, dalle ore 11.18 sino alle ore 12.30, e quindi per oltre un'ora (ossia la metà del tempo complessivamente concesso, sic!), il clima nel quale è stata espletata la prova è stato continuamente turbato per le lamentele di una candidata, seduta di fianco alla prof.ssa Petrilli, che, avendo accusato un forte malore, versava in una chiara condizione psico-fisica che le impediva di proseguire.

Pertanto, ad intervalli regolari, distanziati di pochi minuti, ella si alzava dalla postazione per sdraiarsi a terra in uno stato di conclamata agitazione, ingenerando trambusto e confusione per il continuo interessamento dei commissari di vigilanza.

Si trattava, all'evidenza, di una situazione che avrebbe richiesto l'allontanamento della candidata dall'aula al fine di verificare le reali condizioni ed eventualmente dare il tempo di riprendersi, fornendo l'aiuto necessario, anche di tipo sanitario.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, dal momento che i commissari, invero negligenti, si limitavano solo a "concedere" alla candidata la facoltà di sdraiarsi a terra e rialzarsi, ma senza risolvere la problematica.

E' indubbio che tale peculiare situazione abbia gravemente compromesso la regolarità della prova della ricorrente, la cui postazione era proprio di fianco a quella della predetta candidata.

Il ripetuto movimento di quest'ultima e le continue lamentele, infatti, hanno costituito un oggettivo fattore di distrazione e di disturbo per la ricorrente che ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione su una prova complessa ed articolata, a fronte della quale, invece, era richiesta la massima attenzione e rapidità nella formulazione delle risposte, tenuto conto anche della modalità computerizzata e dell'esiguo tempo previsto.

Come rilevato, infatti, il malessere della candidata non è stato affatto episodico ma si è protratto per oltre un'ora senza che l'intervento dei commissari fosse realmente risolutivo, sicché l'esito della selezione risulta obiettivamente falsato in ragione dello stato di indiscutibile disagio in cui la ricorrente si è venuta incolpevolmente a trovare.

Orbene, è chiaro che, nella vicenda di cui è causa, il Comitato di Vigilanza si sia rivelato inadatto a gestire la situazione ed abbia adottato decisioni inidonee a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni concorsuali, in patente elusione degli obblighi imposti dall'art. 8 della lex specialis e dall'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Carmela Prevete rg. 6235/2019 deciso con sentenza 8670/2019:

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei

principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "scala di riferimento" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (doc. 24), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Ma vi è di più! Con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, vale evidenziare che l'attività di correzione è manifestamente illegittima in quanto la 34° Sotto-Commissione non si è conformata ai criteri di giudizio adottati in sede Plenaria e quindi vincolanti, come risulta per tabulas dalla griglia di valutazione relativa all'elaborato.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, l'organo tecnico ha ritenuto di poter liberamente "interpretare" l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento rispetto ai candidati sottoposti al giudizio di altre Sotto-Commissioni.

E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta isolatamente rispetto alla generalità dei casi, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Si consideri che la griglia di valutazione relativa all'elaborato della ricorrente riporta i seguenti punteggi (con segnalati in grassetto i voti non corrispondenti agli elementi ponderali previsti dalla Commissione centrale):

Criterio	Indicatore	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Totale
1) Coerenza e pertinenza	Valenza Strategica	1,75	0,75	0,75	1,50	1,25	
	Coerenza	1,75	0,75	1,00	1,50	1,25	
	Articolazione e efficacia	2,00	0,75	0,75	1,50	1,25	
2) Inquadramento normativo	Uso pertinente consapevole e critico	3,50	0,75	2,50	3,00	3,00	
3) Sintesi esaustività aderenza	Organicità e rigore	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	
	Concisione e completezza	1,75	1,25	1,00	1,50	1,50	
4) Correttezza logico-formale	Proprietà linguistico- espressiva	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	
	Costruzione logica	2,00	1,50	1,75	1,50	1,75	
		14,50	7,00	9,00	11,75	11,25	53,50/80

Di contro, applicando correttamente i criteri di valutazione, con arrotondamento per eccesso rispetto all'elemento ponderale più prossimo, sarebbero invece spettati i seguenti maggiori punteggi (con segnalati in grassetto i voti corretti):

Criterio	Indicatore	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Totale
----------	------------	----	----	----	----	----	--------

1) Coerenza e pertinenza	Valenza Strategica	2,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
	Coerenza	2,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
	Articolazione e efficacia	2,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
2) Inquadramento normativo	Uso pertinente consapevole e critico	4,00	1,00	3,00	3,00	3,00	
3) Sintesi esaustività aderenza	Organicità e rigore	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	
	Concisione e completezza	2,00	1,50	1,00	1,50	1,50	
4) Correttezza logico-formale	Proprietà linguistico- espressiva	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	
	Costruzione logica	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	
		15,75	8,25	10,25	11,75	12,25	58,25/80

Orbene, il conclamato ed ingiustificato discostamento dai parametri numerici adottati in sede Plenaria prima della correzione, comporta un evidente illegittimità del giudizio formulato dalla Sotto-Commissione, che risulta così sfornito di adeguata motivazione.

In buona sostanza, infatti, l'organo tecnico ha deciso autonomamente di individuare coefficienti intermedi tra i valori definiti nella griglia di valutazione approvata in data 25 marzo 2019 dalla Commissione Centrale, che invece avrebbero dovuto orientare l'operato dei commissari per rendere le valutazioni delle prove uniformi e realmente comparabili.

Secondo consolidata giurisprudenza, «(...) il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione

esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (cfr. TAR Campania, Sez. VIII, 2 aprile 2019, n. 1830. In termini, cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 288; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164).

In tal senso, quindi, il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente consumata mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

Ne deriva, pertanto, anche per tale profilo di doglianza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.”.

* * * *

Di seguito, poi, si ritrascrivono le eccezioni proposte nel solo interesse dei ricorrenti Anna Albano, Carmen Cangiano, Domenico Riccardo Mascolo, Carmela Prevete e Maria Petrilli:

INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del

51

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì ictu oculi viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiama appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti».

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità

(cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «(...) manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la “tempistica” dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale potestas si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte della Sotto-Commissione: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In particolare, per quanto concerne la correzione dell'elaborato della ricorrente, vale evidenziare che nella seduta del 20 febbraio 2019 la Commissione centrale ha esaminato ben 37 prove in complessive 11 ore di lavoro, comprensive dell'intervallo per il pranzo e delle scontate pause per il riposo.

Ne deriva, pertanto, uno scarto notevole rispetto ai n. 22 candidati che l'organo tecnico avrebbe dovuto valutare secondo un'applicazione ragionevole del periodo minimo imposto (30 min), per niente accettabile, tenuto conto che degli elaborati esaminati solo uno si rivelava manifestamente insufficiente (30 pt.), non richiedendo quindi un particolare dispendio di tempo, mentre tutti gli altri si attestavano su votazioni pari o superiori alla media nazionale.

In altri e più chiari termini, la differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, «Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato per tabulas, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

Ed ancora nel solo interesse di Anna Albano e Domenico Riccardo Mascolo:

ABNORME DEVIAZIONE STATISTICA DELLA PERCENTUALE DEI RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Con un ulteriore profilo di doglianza, va evidenziata l'illegittimità degli esiti della selezione concorsuale in quanto assunti in aperta violazione dei canoni ordinari di imparzialità e trasparenza, che rispondono a valori costituzionalmente garantiti.

Come rilevato in fatto, al fine di dare esecuzione ad alcune ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo, con le quali era stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti, il Ministero resistente aveva esteso la partecipazione alla sessione aggiuntiva delle prove scritte, originariamente riservata ai soli candidati della

Regione Sardegna, individuando un'apposita sede concorsuale presso l'Università Tor Vergata di Roma.

In detta sede, venivano così a confluire tutti i soggetti destinatari di una pronuncia giudiziale favorevole, la cui posizione era sub condicione nelle more della definizione del contenzioso pendente.

La Commissione esaminatrice, quindi, era senz'altro nelle condizioni di poter effettuare agevolmente l'associazione dei ricorrenti alle prove espletate, ancorché non in termini di collegamento individuale ma per macro-categoria, dal momento che i quesiti sottoposti nella seconda sessione (dicembre 2018) erano diversi rispetto a quelli della prima prova (ottobre 2018).

Orbene, è accaduto che le correzioni espletate hanno dato luogo a risultati del tutto paradossali, considerando che il numero degli ammessi tra coloro che avevano partecipato alla sessione svolta nel richiamato Ateneo della Capitale risulta anormalmente basso, pari solo al 13% rispetto ad una media aritmetica ed una mediana pari al 47%.

Come rilevato nei punti che precedono, l'irragionevole disomogeneità nelle percentuali dei candidati idonei alla prova scritta non risulta allo stato comprensibile, dal momento che il Ministero resistente non ha reso note le modalità informatiche di assegnazione degli elaborati alle singole Sotto-Commissioni secondo il criterio "randomico" asseritamente usato, sicché è impedita qualsiasi verifica tecnica.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Tuttavia, il dato quantitativo in questione, ancorché generalizzato ed indistinto, può senz'altro essere apprezzato secondo le comuni regole statistiche. Ed infatti se in alcune regioni lo scostamento rispetto alla media nazionale è superiore al fisiologico disallineamento, con riguardo ai ricorrenti lo iato è assolutamente inspiegabile in quanto abnorme.

La suddetta circostanza lascia indubbiamente perplessi, potendosene dedurre che il sistema informatico abbia consentito di individuare le prove dei ricorrenti, distinguendole da quelle coeve svolte nella regione Sardegna, al fine di applicare un diverso metro di giudizio, eccezionalmente più rigoroso in ragione dello status di candidato "ammesso con riserva".

Ed ancora nel solo interesse dei Prof.ri Rosa Adda, Carmen Cangiano, Roberto Pisacane, Carmela Prevete e Maria Petrilli:

VIOLAZIONE DELL'UNICITÀ PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 2 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio della concentrazione, unicità e contemporaneità delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

57

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il procedimento selettivo di cui è causa è stato invalidato da una manifesta e conclamata violazione delle regole concorsuali, ed in particolare dei principi di concentrazione e unicità della prova scritta, dal momento che è stato profondamente alterato il corretto andamento delle operazioni a causa della fissazione di due distinte sessioni d'esame (ordinaria di ottobre 2018 e straordinaria di dicembre 2018).

Invero, l'art. 8, co. 2 della lex specialis prevedeva che «La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR». La clausola in parola era chiaramente diretta a semplificare la procedura al fine di garantire la celerità di tale fase mediante l'utilizzazione di strumentazioni informatiche che avrebbero consentito a tutti candidati di affrontare contestualmente la prova d'esame.

E' evidente, infatti, che le moderne tecnologie facilitano l'attuazione delle selezioni concorsuali e, se correttamente utilizzate, possono assicurare ai candidati condizioni uniformi nello svolgimento della prova.

La disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In tal senso, come noto, costituisce un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «La contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della "concorsualità", quale modulo efficiente ed imparziale di coloro che risultino i

migliori in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 2155).

Di contro, le deroghe a tale regola iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 29 novembre 2010, n. 34411; TAR Lombardia, Brescia, 16 luglio 2003, n. 1096). In altri e più chiari termini, lo svolgimento delle prove in giorni diversi è ammesso in casi eccezionali purché le condizioni siano omogenee tra i candidati, soprattutto per quanto concerne il livello di difficoltà della prova.

Orbene, nella vicenda di cui è causa nulla di tutto ciò è avvenuto.

Come rilevato in fatto, lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari.

Il Ministero resistente, quindi, non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione: ipotesi senz'altro percorribile in quanto non determinava alcuna difficoltà stante il carattere computerizzato della prova.

Inspiegabilmente e del tutto immotivatamente, invece, veniva decisa la proroga delle operazioni per un'unica regione.

Ma non solo. La sessione aggiuntiva veniva fissata non entro pochi giorni ma addirittura a distanza di ben due mesi dalla conclusione delle operazioni originarie.

Si tratta, all'evidenza, di un lasso temporale assolutamente irragionevole ed ingiustificato, dal momento che non vi era alcuna plausibile esigenza organizzativa che potesse richiedere uno slittamento così lungo nell'approntamento di una seconda data per lo svolgimento della nuova prova.

Ma vi è di più. Va rimarcato che il suddetto lasso temporale è finanche risultato essere decorso invano, tenuto conto che il Ministero resistente non si è preoccupato in alcun modo di differenziare i contenuti della prova al fine di garantire un pari livello di difficoltà.

Alla luce della documentazione versata agli atti, infatti, è indiscutibile che i quadri di riferimento delle due prove sono del tutto identici, anche per quanto attiene alla bibliografia ed alla sitografia indicata per lo studio delle materie di esame.

Inoltre, anche la strutturazione dei quesiti non ha presentato alcun seppur minimo segno di distinzione, dal momento che i quesiti sono stati articolati negli stessi termini rispetto a quelli sottoposti in occasione della prima sessione d'esame.

Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire

la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova.

Non è un caso, quindi, che nella regione Sardegna siano stati numerosi gli ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, tenuto conto che è risultata idonea complessivamente una quota pari al 60%, a dispetto di una media nazionale attestata intorno a circa il 30%.

In ragione di quanto esposto, ne deriva la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati siccome assunti in patente violazione dei principi basilari di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e par condicio.

* * * * *

Di seguito, infine, si ritrascrivono le eccezioni proposte nell'interesse di tutti i ricorrenti:

« INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative.

61

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici

(cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discende dalla insanabile illegittimità del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 25), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 26) e alla dott.ssa Busceti (doc. 27) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

In claris non fit interpretatio. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (doc. 28), la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli

immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) necessariamente con eserti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni.

Ne è riprova che, come risulta per tabulas, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (doc. 29) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (doc. 30).

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962). Tale regola iuris rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzati

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (doc. 31) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

SVIAMENTO NELL'ATTIVITÀ DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Sviamento.

Gli esiti concorsuali risultano illegittimi anche perché frutto di un patente sviamento della funzione pubblica dovuto ad un non corretto esercizio delle prerogative assegnate alla Commissione esaminatrice.

Come noto, infatti, nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e

separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.

In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l'oggettività della valutazione.

Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Orbene, come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice ha proceduto illegittimamente a validare in via preliminare i punteggi assegnati direttamente dal sistema computerizzato ai quesiti di lingua. Nel verbale del 25 gennaio 2019, infatti, viene formalizzato che «la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i relativi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera».

Tale modus procedenti ha così consentito ai commissari di conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su 100) del giudizio complessivo, potendo quindi incidere notevolmente sull'esito della prova scritta e quindi condizionare l'esito della successiva valutazione.

Si tratta di una gravissima violazione delle regole di correttezza dell'agere pubblico, invero suscettibile di incidere non solo sulla posizione dei singoli candidati (già graduati in relazione al punteggio ottenuto ancorché in forma anonima) ma più in generale sullo stesso andamento dei lavori, rendendo possibile definire il trend per ciascuna Sotto-Commissione.

La dedotta anticipazione dei giudizi vincolati, pertanto, ha reso inattendibili le successive valutazioni discrezionali, minando in radice la legittimità degli impugnati esiti.

Del resto, a riprova di un uso sviato della funzione pubblica, in alcuni casi le Sotto-Commissioni hanno addirittura proceduto ad effettuare la rivalutazione dei compiti proprio sulla base del risultato ottenuto nei quesiti a risposta chiusa, così dando dimostrazione lampante di un patente condizionamento nell'esercizio della discrezionalità tecnica.

A titolo esemplificativo, si consideri che nel verbale del 7 marzo 2019 (doc. 32), a conclusione dei propri lavori la 30° Sotto-Commissione effettuava un controllo

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

finale sui giudizi formulati e, dopo aver corretto alcuni errori materiali, così disponeva: «La commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577, 7597 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua». Ai suddetti candidati, quindi, veniva alzato il voto relativo ai quesiti a risposta aperta in misura tale da raggiungere i 70 pt. e così consentire loro il superamento della prova scritta, sic!

Con successivo direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000738 del 20 maggio 2019 (doc. 33), pertanto, detti candidati venivano ammessi alla prova orale sulla base della motivazione, palesemente infondata, secondo la quale si erano verificati alcuni errori materiali nella compilazione dell'elenco.

Orbene, la dedotta circostanza è sintomatica delle modalità con le quali le Sotto-Commissioni hanno operato, non attenendosi alla rigorosa applicazione dei criteri di oggettivizzazione del giudizio, ma direzionando il proprio giudizio in ragione di esigenze diverse ed ultranee.

* * * * *

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione

71

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la lex specialis prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova».

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una

durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l’applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d’aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)».

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per “anonimizzare” la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l’abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l’imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell’assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l’applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l’individuazione della propria prova.

Ma non solo. Il suddetto codice veniva impresso sul file BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (upload) sul portale all'uopo istituito.

Peraltro si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (Backup Format) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata software house (Avantrix); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, ad abundantiam, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)».

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale è stata affermato che «La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce ius receptum che «Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

* * * * *

INIDONEITÀ DEL SOFTWARE. - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta. Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che

avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

MANCATA DATAZIONE DELLA SCHEDA DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere. Contraddittorietà.

Va inoltre eccepita la mancata trasparenza delle operazioni selettive a fronte della violazione delle regole di comportamento al cui rispetto l'organo tecnico si era auto-vincolata.

In particolare, risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che «Il Presidente fa, inoltre, presente che (...) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti, con indicazione del numero e della data».

Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

All'evidenza si tratta non solo di una violazione di tipo formale, che già di per sé idonea ad invalidare i giudizi espressi, ma anche di una illegittimità sostanziale in quanto è suscettibile di minare in radice la trasparenza dell'attività dell'organo valutativo.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'USO DEI TESTI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione della par condicio. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12 ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto «(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

DIFFERENZE NOTEVOLI SULLE PERCENTUALI DI AMMESSI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamento.

La mancanza di idonee garanzie a presidio di valori irrinunciabili, quali l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di reclutamento, nonché la sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

concorsuali hanno di fatto comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.

A titolo meramente esemplificativo, si consideri che se la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di idoneità (80 pt.), le Sotto-Commissioni 15 e 27 hanno prodotto risultati diametralmente opposti sia per quanto riguarda il numero di ammessi (intorno solo a circa 20%) che i giudizi formulati (con un punteggio medio inferiore a 40 pt.)

Le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.

L'elaborazione statistica evidenzia delle disparità non compatibili con l'assegnazione casuale alla Sotto-Commissioni (e cioè il cd. sistema di correzione random), che invece avrebbe dovuto determinare oscillazioni contenute in percentuali fisiologiche, comunque inferiori al 5/10%.

I risultati, infatti, hanno prodotto scarti finanche superiori al 30%, esprimendo un dato statistico non giustificabile neanche mediante l'applicazione più estrema delle teorie probabilistiche.

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, occorre rimarcare alcune evenienze che ingenerano forti dubbi circa il rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di anonimato della prova.

Con ogni evidenza, la mancata comunicazione da parte del Ministero resistente di tutti i dati informatici inerenti alla procedura concorsuale (codice sorgente dell'applicativo, file di log generato; database relativo alle operazioni di associazione prova/candidato; database relativo alle operazioni di assegnazione alle Sotto-Commissioni) impedisce allo stato di poter compiere una verifica tecnica sul software utilizzato.

Pur tuttavia, si segnalano alcune criticità da cui è possibile inferire, mediante un ragionamento logico fondato su presunzioni semplici, che si siano effettivamente verificate anomalie nel funzionamento del sistema computerizzato.

Basti ad esempio considerare quanto rappresentato nell'esposto penale ritualmente presentato, ove si dà conto di una curiosa corrispondenza in ciascuna sede concorsuale regionale tra il numero di candidati ammessi ed il numero di posti ivi disponibili nonostante la procedura fosse stato articolato su base nazionale.

*Come si evince da un riepilogo elaborato sulla scorta delle informazioni pubblicate dal Ministero resistente (**doc. 34**), la distribuzione dei risultati non è affatto omogenea in quanto non risponde alle logiche statistiche della distribuzione gaussiana, paventando quindi una distorsione del meccanismo selettivo.*

In tal senso, la deviazione rispetto sia alle media aritmetica che alla mediana dei risultati ottenuto a livello nazionale non appare in alcun modo giustificabile se non alla luce di cause esterne che hanno potuto determinare tale variabilità.

Significativo al riguardo è il dato dei ricorrenti ammessi con riserva, di cui solo il 13% ha superato la prova, rispetto ad una mediana del 47%.

E' presumibile, pertanto, che la procedura informatica sia stata viziata non avendo garantito la trasparenza delle operazioni.

CONTENUTO DEI QUESITI IN RAPPORTO AL TEMPO ASSEGNATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Illogicità e incongruità.

L'esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.

Si fa riferimento ai quesiti n. 3 («Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?») e n. 5 («Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti:

85

Napoli

**Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20**

Bologna

**Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38**

Avellino

**Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34**

Roma

**Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294**

Bari

**Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28**

Nola

**Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20**

Milano

**Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254**

Palermo

**Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20**

Aversa

**Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20**

attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo»), dal cui testo ben si evince la patente violazione dell'art. 8, co. 3 del bando concorsuale, che, in attuazione dell'art. 10 del DM 3 agosto 2017 n. 138, disponeva espressamente che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera». Del resto, a conferma della circostanza che la prova scritta dovesse essere strutturata come domanda di concetto volta a verificare le competenze e conoscenze generali del candidato circa le funzioni del dirigente scolastico, milita un ulteriore rilievo.

*La lex specialis, infatti, circoscriveva l'approccio "problematico" soltanto alla prova orale, come espressamente previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a) a mente del quale detto esame consiste, tra l'altro, in «un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della **capacità di risolvere un caso** riguardante la funzione del dirigente scolastico».*

Orbene, va rimarcato che sebbene la composizione del quesito rientri pienamente nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione pubblica, essa è comunque valutabile in via giudiziale qualora sussistano comprovate ragioni di manifesta illogicità o incongruenza (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 luglio 2012, n. 3215). In altri e più chiari termini, i profili di doglianza inerenti ai contenuti

della prova sono senz'altro ammissibili nei limiti del sindacato esterno sulla discrezionalità tecnica.

Al riguardo, occorre evidenziare che la verifica sulla legittimità della tipologia dei quesiti formulati non può prescindere dalla disamina sistematica della disciplina di tale fase selettiva, ed in particolare della durata massima prevista per l'espletamento della prova che, nella vicenda di cui è causa, era estremamente breve, contenuta in 150 minuti.

In tal senso, il tempo assegnato ai candidati era del tutto insufficiente per affrontare casi specifici e quindi per strutturare la risposta in termini di un "parere" risolutivo per problematiche specifiche, anche su tematiche di dettaglio, in quanto determinato in rapporto a quesiti a risposta aperta che avrebbero dovuto essere formulati come domande di concetto.

Con ogni evidenza, la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz'altro irragionevole e sproporzionata qualora l'elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di "casi", che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.

Del resto, si consideri che se è vero che nella tornata del 2011 furono sottoposti ai candidati alcuni "casi", la durata della prova era determinata in ben 8 ore (doc. 35).

Ne deriva, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

*INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento
dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle
procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo
su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.
Contraddittorietà.*

*Con un ultimo profilo di doglianza, vanno censurati i provvedimenti istitutivo del
Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di
condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.*

*Al riguardo, occorre evidenziare che potevano far parte di tale organismo soltanto
alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della
Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti
Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi
di formazione e/o preparazione per il concorso de quo.*

In tal senso, l'art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l'impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che «I componenti e i componenti aggregati del Comitato tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'aver espletato attività formative dirette proprio ai candidati del concorso comporti un rischio concreto ed oggettivo di cointeressenze tra il docente/formatore e il discente/candidato.

Orbene, a quanto risulta, le indicate garanzie di neutralità ed imparzialità sono state palesemente violate con la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

In tal senso, infatti, egli figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (doc. 36).

INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale

individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

La sussistenza di casi conclamati di violazione delle cause di incompatibilità fornisce una dimostrazione lampante che il MIUR ha omissso ogni dovuto controllo sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato, le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell'anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere.

Pertanto, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero

92

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

che codesto on.le Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

a) il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;

b) qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file della prova concorsuale della ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);

c) i verbali d'aula relativi allo svolgimento della prova scritta computerizzata della ricorrente;

d) gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta della ricorrente;

e) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente;

f) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;

g) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al periculum in mora, si evidenzia che il pregiudizio patito dal ricorrente è in re ipsa, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

In tal modo, infatti, viene preclusa la possibilità di sottoporsi alla successiva prova concorsuale e, quindi, di godere della chance di dimostrare le proprie capacità e competenze professionali sul merito degli argomenti d'esame.

La ricorrente, pertanto, vede compromesso ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla progressione di carriera ed alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto, si consideri che, nel settore scolastico, le tornate di reclutamento per il profilo dirigenziale hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che gli ultimi concorsi ordinari sono stati banditi nel 2011 e nel 2004.

Ne deriva che, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, la ricorrente non avrebbe certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera dirigenziale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 22 maggio 2019

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

*Istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche
ex art. 56 cod. proc. amm.*

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe dall'avv. Guido Marone, evidenzia la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la prova concorsuale orale è in corso, a far data dal 20 maggio, e si concluderà in un brevissimo lasso temporale, essendo previsto il termine delle operazioni nei primi giorni del mese di luglio 2019, come

risulta dai calendari nelle more pubblicati dalle singole Sotto-Commissioni (doc. 37)

Con ogni evidenza, infatti, l'esaurimento di tale sessione d'esami è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori derivanti dall'ingiusta esclusione subita dalla ricorrente, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Napoli – Roma, 22 maggio 2019

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 22 maggio 2019

(avv. Guido Marone)»

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325.

Napoli – Roma, 5 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami

ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

97

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli –Roma, 5 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 5 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO

Ruolo:4.6 Avvocato

Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Data:18/10/2019 10:52:26

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 1972/2022 del 18 marzo 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13298/2019. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS
R O M A

R.G. n. 13298/2019

**MOTIVI AGGIUNTI con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione
del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Nell'interesse della prof.ssa **Anna Albano** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Rosa Adda** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Carmen Cangiano** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] prof. **Roberto Pisacane** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] prof. **Domenico Riccardo Mascolo** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Carmela Prevete** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] prof.ssa **Maria Petrilli** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], tutti rappresentati e difesi – come da procure in calce al

presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con

il quale elettivamente domiciliato in Roma, alla Via A. Salandra n. 18. Ai sensi

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.3721320 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

(Ricorrenti)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.

(Amministrazione resistente)

E NEI CONFRONTI DI Sig. Annolfi Alessio Mario, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Controinteressato)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; B) del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati vincitori; C) dell'elenco delle

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); **D)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; **E)** dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); **F)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

NEL RICORSO (iscritto al R.G n. 13298/2019) per l'annullamento e/o la riforma **A)** del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa; **B)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; **C)** dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; **D)** dei provvedimenti di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; **E)** dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; **F)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti, docenti in servizio presso l'Amministrazione resistente, partecipavano al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.

Espletato il test preselettivo, sostenevano la prova scritta all'esito della quale, tuttavia, risultavano esclusi non avendo conseguito il punteggio minimo (70 pt.) previsto dalla *lex specialis* quale soglia di idoneità.

La procedura selettiva, tuttavia, si connotava per evidenti e gravi profili di illegittimità, stante le numerose disfunzioni organizzative e tecniche che avevano inficiato irrimediabilmente la regolarità delle operazioni.

Pertanto, con plurimi ricorsi iscritti rispettivamente per la dott.ssa Anna Albano con R.G. n. 6356/2917, Rosa Adda R.G. n. 6276/2019, Carmela Prevete R.G. n. 6235/2019, Carmen Cangiano R.G. n. 6273/2019, Roberto Pisacane R.G. n. 6253/2019, Domenico Riccardo Mascolo R.G. n. 6234/2019 e Maria Petrilli R.G. n. 6233/2019, i ricorrenti impugnavano l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, approvato con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, insieme ai verbali della Commissione esaminatrice, agli atti concorsuali e ad ogni provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il D.M. n. 138/2017, nonché le nomine dei componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato Tecnico Scientifico), deducendo svariati motivi di doglianza.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ed adempiuto il relativo incumbente, i ricorsi venivano tutti discussi alla camera di consiglio del 2 luglio 2019 per la trattazione della domanda cautelare.

Con sentenze brevi n. 8921 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Anna Albano, n. 8918 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Rosa Adda, n. 8917 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Carmen Cangiano, n. 8946 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Roberto Pisacane, n. 8947 del 5 luglio 2019 nell'interesse di Domenico Riccardo Mascolo, codesto Tribunale dichiarava i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto con le sentenze n. 8655 del 2 luglio 2019, resa a favore di Maria Petrilli, e n. 8670 del 3 luglio 2019, resa a favore di Carmela Prevete, – emesse da codesto ecc.mo Tribunale all'esito della medesima camera di consiglio – il concorso *de quo* era stato annullato a causa dell'acclarata situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni componenti della Commissione esaminatrice, con conseguente caducazione degli atti adottati.

Successivamente, tuttavia, accadeva che le sentenze n. 8655 e 8670/2019 venivano appellate da parte del MIUR con due distinti appelli rubricati con rg. 5764 e 5765/2019 e da un controinteressato soccombente, Cocuzza Stefania, con rg.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

5742/2019. Costituiti con appello incidentale nei rispettivi giudizi nell'interesse delle ricorrenti Carmela Prevete e Maria Petrilli, il Consiglio di Stato, previa riunione dei giudizi rg. nn. 5742 e 5764 proposti per l'impugnazione della medesima sentenza n. 8655/2019, emetteva ordinanza cautelare n. 3512 del 12 luglio 2019 che ne sospendeva gli effetti ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla conclusione della contestata procedura concorsuale.

Stessa sorte per l'appello proposto dal MIUR, rg. 5765, avverso l'altra sentenza 8670/2019, deciso con ordinanza 3513 del 12 luglio 2019 avente la medesima statuizione.

Nelle more, peraltro, accadeva che in altri giudizi emergevano ulteriori profili di incompatibilità a carico degli stessi componenti, nonché anche di altri commissari (**doc. 1**).

* * * * *

Con decreti dipartimentali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, **doc. 2**), il Ministero resistente ripubblicava e riapprovava la graduatoria del concorso *de quo*, rettificata nelle posizioni di alcuni candidati a seguito della rivalutazione del punteggio e, quindi, della rispettiva collocazione.

In data 3 agosto 2020, infatti, la Commissione centrale si era riconvocata per riesaminare i titoli dichiarati dai candidati in esecuzione di pronunce del Giudice Amministrativo, passate in giudicato.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con successivi provvedimenti, quindi, il Ministero resistente disponeva le immissioni in ruolo dei vincitori in turno di nomina per l'a.s. 2020/2021.

In data 21 agosto 2020, veniva pubblicato l'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori assunti (**doc. 3**) e successivamente, a seguito di avviso prot. n. 27956 del 14 settembre 2020 (**doc. 4**), veniva disposto un nuovo scorrimento della graduatoria concorsuale per rinunce intervenute.

In data 21 settembre 2020, infine, veniva pubblicato un ulteriore elenco delle assegnazioni dei vincitori ai ruoli regionali (**doc. 5**).

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono motivi aggiunti chiedendone l'annullamento siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ESERCIZIO INCONGRUO DEI POTERI DI AUTOTUTELA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata, laddove recepiscono gli esiti della selezione, ribadendo implicitamente l'esclusione dei ricorrenti.

Con ogni evidenza, i ricorrenti esclusi hanno interesse all'impugnazione di tali determinazioni ai fini della procedibilità della domanda giudiziale proposta, tenuto conto che, per giurisprudenza costante e consolidata, *«Il ricorrente che a seguito*

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, abbia impugnato il provvedimento di esclusione ha l'onere di impugnare anche la graduatoria non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa atteso che tra l'esclusione e l'approvazione della graduatoria non sussiste un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2020, n. 4142. In termini, cfr. ex multis TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 2528).

Orbene, va evidenziato che i provvedimenti impugnati scaturiscono da un ingiustificato e immotivato omesso esercizio delle facoltà di controllo sulla regolarità della procedura concorsuale, nonostante gli evidenti e conclamati vizi riscontrati in un ampio contenzioso sorto avverso le operazioni selettive.

La mancata verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari, infatti, già da ritenersi grave nell'ordinario e fisiologico espletamento delle attività istituzionali, appare ancor più ingiustificabile a fronte della documentazione prodotta nei giudizi pendenti, ivi compreso il presente, proposti dai candidati esclusi.

Basti solo considerare che, in recenti dichiarazioni rese a mezzo stampa, lo stesso prof. Marcucci ha avuto modo di confermare la sua effettiva partecipazione ad un corso di formazione e preparazione al concorso in parola (**doc. 6**), sollevando così la ferma presa di posizione anche di importanti esponenti della maggioranza (**doc. 7**).

Il Ministero resistente, tuttavia, non è addivenuto ad alcun ripensamento circa l'erronea valutazione istruttoria compiuta, né tanto meno ha ritenuto di voler approfondire la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai commissari la cui posizione è *sub iudicio*, e ciò nonostante l'emersione di circostanze documentalmente provate e il chiaro accertamento compiuto da codesto ecc.mo Tribunale.

In tal senso, mette conto evidenziare che le sentenze caducatorie impugnate in appello, ancorché sospese in via cautelare, definiscono comunque la portata applicativa della normativa speciale, dettata dal regolamento di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, sulla scorta di ampie e motivate argomentazioni che non sono state censurate in sede di gravame.

In altri e più chiari termini, l'eccezionalità della norma regolamentare, invero maggiormente dettagliata, rispetto al più generico principio dell'assenza di conflitto di interessi, desumibile dall'art. 51 cod. proc. civ., costituisce ormai il risultato di un accertamento giudiziale incontrovertito che avrebbe dovuto orientare il Ministero resistente anche nell'attività di riesame in autotutela, conclusasi con i provvedimenti impugnati.

Pertanto, la dubbia veridicità delle autocertificazioni prodotte dai commissari e le precisazioni fornite da codesto ecc.mo Tribunale sulla disciplina concorsuale, avrebbero dovuto indurre il Ministero resistente, quanto meno, a svolgere un approfondimento istruttorio sulle posizioni di incompatibilità, non limitandosi ad una mera conferma delle determinazioni precedentemente assunte.

* * * * *

Per mero tuziorismo e autosufficienza del presente atto, si rinvia ai motivi e alle eccezioni sollevate nel ricorso, che di seguito integralmente si riportano.

« **M O T I V I** SULL'INTERESSE A RICORRERE

In via preliminare, va ribadita la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione della presente azione giudiziale.

Come rilevato in fatto, l'esclusione dei ricorrenti dal concorso di cui è causa e tutti i relativi atti afferenti alla medesima serie procedimentale sono stati già censurati in altri distinti giudizi due dei quali, quelli n. 8655 e 8670, già pendenti in appello e rubricato con rg. 5742, 5764 e 5765/2019 mentre gli altri sono stati definiti in primo grado sempre con una sentenza breve ma di improcedibilità non ancora passata in giudicato, essendo in corso la notificazione dell'appello.

Orbene, la mancata impugnazione tempestiva degli esiti delle operazioni selettive finirebbe per precludere ogni possibilità di tutela giudiziale avverso l'ingiusto pregiudizio patito dalla ricorrente.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, *«In materia di concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame»* (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. giust. amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; TAR Lazio, Roma, Sez. I *bis*, 19 luglio 2018, n. 8165; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 7 luglio 2014, n. 7162).

Al fine di poter coltivare il gravame anche avverso l'estinzione del giudizio inerente agli atti presupposti, pertanto, si impone l'impugnazione della graduatoria definitiva di merito con autonomo ricorso innanzi al Giudice di prime cure, non essendo evidentemente possibile proporre motivi aggiunti in grado di appello avverso provvedimenti successivi alla sentenza ai sensi dell'art. 104 cod. proc. amm. (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 04/01/2019, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2018, n. 6663).

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Il decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso *de quo* ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati nel giudizio proposto avverso l'esclusione della ricorrente per il mancato superamento della prova scritta.

Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti endoprocedimentali dell'*iter* concorsuale non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Pertanto, si riproducono integralmente le eccezioni e deduzioni difensive contenute nei predetti ricorsi, che non sono state trattate da codesto ecc.mo Tribunale.

A riguardo, stante la proposizione di un unico ricorso nell'interesse di più ricorrenti, anche per ragioni di economia processuale, di seguito si riproducono, *in primis*, le eccezioni

specifiche valide per i singoli ricorrenti, quelle proposte solo nell'interesse di alcuni ricorrenti ed, infine, le eccezioni sollevate comunemente per tutti i ricorrenti in tutti i ricorsi.

«Nel ricorso proposto per la dott.ssa Anna Albano rg. 6356/2019 deciso con sentenza 8921/2019:

I° INIDONEITÀ DEL SOFTWARE – MALFUNZIONAMENTO SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA -Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato

sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

Ma vi è di più.

Come rilevato in fatto, va rimarcato che la regolarità e correttezza della prova della ricorrente risultano irrimediabilmente compromesse dal malfunzionamento della postazione informatica assegnata per lo svolgimento computerizzato delle operazioni concorsuali.

Come riportato nel verbale d'aula (doc. 22), infatti, accadeva quanto segue: «Alcuni candidati (Anna Albano ed OMISSIS) sempre al termine della prova posizionati nella fila F hanno lamentato la cancellazione intera o parziale ed improvvisa del testo delle risposte già formulate, relativamente alle domande aperte. Questo avrebbe comportato sempre secondo i candidati comportato un dispendio di tempo, creando pregiudizio nello svolgimento della prova». Le dichiarazioni dei candidati, ivi compresa la ricorrente, erano allegate al suddetto verbale, ivi risultava acquisita anche la spiegazione, invero assolutamente non convincente, fornita dal responsabile tecnico, secondo il quale «(...) la cancellazione parziale o completa del testo scritto dai candidati nei casi segnalati è da

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

imputare esclusivamente ad un involontario gesto sul touchpad da parte dei candidati medesimi, non riconducibile in alcun modo dunque al malfunzionamento del computer».

Si tratta all'evidenza di una giustificazione, quest'ultima, per niente attendibile ed oggettivamente infondata. Con ogni evidenza, infatti, la motivazione offerta dal responsabile tecnico dell'aula implica che i candidati di un'intera fila abbiano "inavvertitamente" compiuto un involontario gesto sul "touchpad" che, in buona sostanza, avrebbe portato il cursore del computer a digitare proprio il tasto di cancellazione della risposta.

Il coinvolgimento di più candidati contemporaneamente e lo stesso layout del software escludono in radice che tale eventualità sia plausibile.

In tal senso, occorre considerare che ogni candidato avrebbe dovuto "scorrere" le singole domande (che non apparivano sul video contestualmente ma in sequenza) e cancellarne accidentalmente la risposta mediante movimenti corporei non direzionati ma casuali, sic!

Né tanto meno è ragionevole supporre che gli stessi candidati abbiano potuto "spegnere" il computer, dal momento che, come noto, ogni applicativo prevede che tale funzionalità comporti sempre un secondo assenso mediante la digitazione di un comando di conferma.

Senza poi dire che, comunque, anche per garantire l'andamento regolare delle operazioni, l'applicativo avrebbe dovuto prevedere proprio un "salvataggio" automatico della prova a fronte di arresti forzati del sistema così da non perdere i dati per problematiche tecniche (ad esempio per interruzioni della fornitura elettrica).

Di contro, proprio la circostanza che il medesimo malfunzionamento sia occorso soltanto nelle postazioni collocate su un'unica fila ("fila A") lascia ragionevolmente presumere che

Napoli

**Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20**

Bologna

**Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38**

Avellino

**Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34**

Roma

**Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294**

Bari

**Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28**

Nola

**Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20**

Milano

**Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254**

Salerno

**Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47**

Aversa

**Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20**

si sia verificato proprio un problema di tipo tecnico, sicché si rende necessario acquisire i dati informatici utili a verificare il corretto funzionamento dei computer e del software.

Orbene, non vi è chi non veda come le contestate condizioni di svolgimento della prova abbiano falsato la selezione, ponendo la ricorrente in una situazione di gravissimo disagio a fronte della perdita dei dati a sistema e della conseguente necessità di formulare nuovamente le risposte precedentemente date, con dispendio del già esiguo tempo nonché incremento dei fattori di stress.

Come già affermato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ai malfunzionamenti (blackout) occorsi in occasione dei test preselettivi, è indubbio che «l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 6056).

Del resto, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell'Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ma non solo. Come da ultimo precisato proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, «(...) nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che le “falle” del sistema telematico hanno ingiustamente pregiudicato la ricorrente che, per poter affrontare tutte le domande nel tempo rimasto, ha dovuto necessariamente semplificare e sintetizzare i concetti formulando risposte dal contenuto e dalla qualità inferiori rispetto a quelle che avrebbe potuto dare.

Il Comitato di Vigilanza, infatti, non ha ritenuto ingiustamente di concedere tempo aggiuntivo per ripristinare le condizioni minime di par condicio, come invece accaduto in altre sedi concorsuali.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Rosa Adda rg. 6276/2019 deciso con sentenza 8918/2019:

I° INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA (BLACKOUT) - INIDONEITÀ DEL SOFTWARE - MALFUNZIONAMENTO SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

Ma vi è di più.

Come rilevato in fatto, va rimarcato che la regolarità e correttezza della prova della ricorrente risultano irrimediabilmente compromesse dal malfunzionamento della postazione informatica assegnata per lo svolgimento computerizzato delle operazioni concorsuali.

Come riportato nel verbale d'aula (doc. 24), infatti, accadeva quanto segue: «Alle ore 12 si verifica un'interruzione di corrente nell'edificio sede di prova di concorso. Viene immediatamente allertato l'USR CAMPANIA nella persona della dott.ssa Guida e contemporaneamente il tecnico d'aula. Alle 12.05 ritornata la corrente, il tecnico d'aula

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

provvedeva al ripristino di tutte le postazioni. Alle ore 12.10 la procedura di riavvio è completata con successo su tutte le postazioni ad eccezione della n. 05 assegnata al candidato OMISSIS per il quale la prova ricomincia daccapo».

Invero, la durata dell'interruzione era stata sensibilmente maggiore, pari a circa 40 minuti, come pure può evincersi dal medesimo verbale laddove si formalizza l'inizio della prova alle ore 9.55 e il termine alle ore 13.05, ben oltre quindi i 150 minuti previsti dalla lex specialis.

Ad ogni modo, il contenuto della verbalizzazione dà conto di una circostanza dirimente, idonea di per sé ad invalidare l'esito della prova impugnata.

I commissari d'aula, infatti, hanno potuto appurare che effettivamente, durante la prova, il software non ha consentito ai candidati di svolgere il compito tanto è vero che si sono rese necessarie le operazioni di ripristino, venendo quindi ad essere accertato che si era verificato un malf funzionamento per un ampio lasso temporale.

L'interruzione della fornitura dell'energia elettrica ha così determinato il blocco della postazione informatica e la cancellazione delle risposte sino ad allora inserite dai candidati. Orbene, non vi è chi non veda come le contestate condizioni di svolgimento della prova abbiano falsato la selezione, ponendo la ricorrente in una situazione di gravissimo disagio a fronte della perdita dei dati a sistema e della conseguente necessità di formulare nuovamente le risposte precedentemente date, con dispendio del già esiguo tempo nonché incremento dei fattori di stress.

Come già affermato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ai malf funzionamenti (blackout) occorsi in occasione dei test preselettivi, è indubbio che «l'interruzione del

funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 6056).

Del resto, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell'Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato

accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ma non solo. Come da ultimo precisato proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, «(...) nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che le “falle” del sistema telematico hanno ingiustamente pregiudicato la ricorrente che, per poter affrontare tutte le domande nel tempo rimasto, ha dovuto necessariamente semplificare e sintetizzare i concetti formulando risposte dal contenuto e dalla qualità inferiori rispetto a quelle che avrebbe potuto dare.

Il Comitato di Vigilanza, infatti, non ha ritenuto ingiustamente di concedere tempo aggiuntivo per ripristinare le condizioni minime di par condicio, come invece accaduto in altre sedi concorsuali.;

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Carmen Cangiano rg. 6273/2019 deciso con sentenza 8917/2019:

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "scala di riferimento" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (doc. 24), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Ma vi è di più!

Con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, vale evidenziare che l'attività di correzione è manifestamente illegittima in quanto la 34° Sotto-Commissione non si è conformata ai criteri di giudizio adottati in sede Plenaria e quindi vincolanti, come risulta per tabulas dalla griglia di valutazione relativa all'elaborato.

In particolare, l'organo tecnico ha ritenuto di poter liberamente "interpretare" l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento rispetto ai candidati sottoposti al giudizio di altre Sotto-Commissioni.

E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta isolatamente rispetto alla generalità dei casi, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Orbene, il conclamato ed ingiustificato discostamento dai parametri numerici adottati in sede Plenaria prima della correzione, comporta un evidente illegittimità del giudizio formulato dalla Sotto-Commissione, che risulta così sfornito di adeguata motivazione.

In buona sostanza, infatti, l'organo tecnico ha deciso autonomamente di individuare coefficienti intermedi tra i valori definiti nella griglia di valutazione approvata in data 25 marzo 2019 dalla Commissione Centrale, che invece avrebbero dovuto orientare l'operato dei commissari per rendere le valutazioni delle prove uniformi e realmente comparabili.

Secondo consolidata giurisprudenza, «(...) il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (cfr. TAR Campania, Sez. VIII, 2 aprile 2019, n. 1830. In termini, cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 288; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164).

In tal senso, quindi, il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente consumata mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

Ne deriva, pertanto, anche per tale profilo di doglianza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II° MANCATA MEMORIZZAZIONE DELLA RISPOSTA FORNITA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione a falsa applicazione del principio del "soccorso istruttorio". Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

L'esito negativo della prova sostenuta dalla ricorrente è stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del software che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico di tutte le risposte effettivamente fornite.

Invero, le previsioni della lex specialis ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottato dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole

dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così la possibilità di concentrarsi sull'espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell'arresto del sistema informatico.

In tal senso, infatti, l'art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che «La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento». La formulazione letterale non poteva ingenerare alcun equivoco, laddove assegnava al software il compito di governare il procedimento per quanto riguarda sia il rispetto dei tempi («interrompe la procedura») che la memorizzazione dell'elaborato («acquisisce definitivamente le risposte»).

In estrema sintesi, queste erano le modalità tecniche di espletamento della prova computerizzata previste dalla disciplina concorsuale e comunicate anche da una schermata di istruzioni (da poter leggere in soli tre minuti) proposta inizialmente dal sistema informatico prima dell'avvio delle attività: il candidato, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo avrebbe dovuto utilizzare la funzione «conferma e procedi» digitando l'apposito pulsante; avrebbe poi potuto tornare alle risposte precedenti attraverso un'apposita funzione di riepilogo, eventualmente cancellando quelle errate (mediante il pulsante «cancella risposta») e ripetere l'operazione di inserimento della risposta mediante la funzione «conferma e procedi»; infine, una volta spirato il tempo concesso, il candidato avrebbe dovuto attendere l'intervento dell'operatore tecnico d'aula per la formalizzazione della conclusione della prova («Al termine della prova il candidato

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula»).

Inopinatamente accadeva che, contrariamente a quanto indicato anche dai Comitati di Vigilanza e dai Responsabili Tecnici, una volta decorsi i 150 minuti assegnati il sistema si interrompeva automaticamente: in altri e più chiari termini il software si chiudeva non consentendo più di visualizzare sullo schermo la prova espletata. Solo all'esito della pubblicazione degli elaborati corretti, i candidati potevano avvedersi che la piattaforma informatica non aveva memorizzato la risposta all'ultimo quesito sul quale stavano ancora lavorando al momento della conclusione della prova.

Con ogni evidenza, le dedotte modalità tecniche hanno comportato un chiaro pregiudizio ai candidati che, confidando legittimamente nella possibilità di impiegare tutto il tempo assegnato, si erano concentrati sul compito. In modo del tutto irragionevole, pertanto, l'ausilio dello strumento tecnologico, lungi dal produrre la semplificazione del procedimento concorsuale, costituiva un fattore di sviamento e complicazione.

Ed infatti non solo il programma non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche era prevista un'apposita funzionalità espressamente destinata all'univoco scopo di memorizzare le risposte fornite (ad esempio con un pulsante denominato "salva", al pari di quanto avviene in tutti i software informatici).

La lacuna in questione determinava la vanificazione degli sforzi compiuti dai candidati, non consentendo di recuperare quanto effettivamente scritto nel tempo assegnato.

Come noto, su analoga questione ha già avuto modo di pronunciarsi codesto ecc.mo Tribunale in occasione del concorso ordinario di reclutamento dei docenti. In detta

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

procedura, infatti, il Ministero resistente aveva utilizzato una piattaforma informatica ed un software strutturati con le stesse modalità tecniche di elaborazione ed acquisizione della prova computerizzata. Il layout e le funzionalità erano assolutamente identiche a quelle con le quali si è dovuta cimentare l'odierna ricorrente.

Orbene, con sentenza ormai passata in giudicato è stato chiarito che «(...) le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 febbraio 2017 n. 2513).

E' assolutamente paradossale che, a fronte di un chiaro pronunciamento giudiziale sull'illegittimità del sistema informatico già utilizzato per una prova concorsuale, il Ministero resistente abbia nuovamente fatto ricorso ad un *software* che presentava i medesimi vizi dovuti a funzionalità irragionevoli, contraddittorie e fuorvianti.

In tal senso, non è dato comprendere quale sia l'ostacolo tecnico o la ragione giuridica che abbia impedito al Ministero resistente di adeguare il programma informatico aggiungendo un mero salvataggio automatico ovvero la previsione di una funzionalità manuale per memorizzare la prova.

Ma vi è di più. Si consideri che il sistema non prevedeva neanche la possibilità di stampare un report finale sui quesiti ai quali era stata data risposta, sicché il candidato non poteva avere contezza dei dati effettivamente registrati nel file; solo al momento della pubblicazione degli elaborati corretti essi hanno potuto notare il contestato mancato inserimento di tutto quanto realmente scritto nel corso della prova computerizzata.

Orbene, le dedotte lacune della piattaforma informatica hanno chiaramente integrato una patente violazione del principio del cd. “soccorso istruttorio”, sancito dall’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che riveste un’importanza notevole proprio nei procedimenti telematizzati, ove la determinazione amministrativa è frutto di un’operazione automatica di un sistema computerizzato.

Si tratta di un principio la cui portata è stata ben chiarita dalla giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale rispetto alle procedure concorsuali telematizzate (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 gennaio 2019 n. 551).

Del resto, da ultimo, proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, è stato affermato che «(...) nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867).

Peraltro, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all’esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l’art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell’Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Anche sotto tale profilo, quindi, ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti gravati.

Nel ricorso proposto per il dott. Roberto Pisacane rg. 6253/2019 deciso con sentenza 8946: I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "scala di riferimento" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle

singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (doc. 23), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Ma vi è di più!

Con riferimento alla prova sostenuta dal ricorrente, vale evidenziare che l'attività di correzione è manifestamente illegittima in quanto la 34° Sotto-Commissione non si è conformata ai criteri di giudizio adottati in sede Plenaria e quindi vincolanti, come risulta per tabulas dalla griglia di valutazione relativa all'elaborato.

In particolare, l'organo tecnico ha ritenuto di poter liberamente “interpretare” l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento rispetto ai candidati sottoposti al giudizio di altre Sotto-Commissioni.

E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta isolatamente rispetto alla generalità dei casi, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Ma vi è di più! In relazione al quesito n. 4, infatti, la Sotto-Commissione ha assegnato un punteggio (2,50 pt.) addirittura inferiore al punteggio che risulterebbe dall'applicazione dei coefficienti minimi (4 pt.), sic!

Si consideri che la griglia di valutazione relativa all'elaborato del Prof. Pisacane riporta i seguenti punteggi (con segnalati in grassetto i voti non corrispondenti agli elementi ponderali previsti dalla Commissione centrale):

<i>Criterio</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Q5</i>	<i>Totale</i>
<i>1) Coerenza e pertinenza</i>	<i>Valenza Strategica</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>1,00</i>	<i>0,25</i>	<i>1,50</i>	
	<i>Coerenza</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>1,00</i>	<i>0,25</i>	<i>1,50</i>	
	<i>Articolazione e efficacia</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>1,00</i>	<i>0,25</i>	<i>1,50</i>	
<i>2) Inquadramento normativo</i>	<i>Uso pertinente consapevole e critico</i>	<i>3,25</i>	<i>3,50</i>	<i>2,00</i>	<i>0,25</i>	<i>3,25</i>	
<i>3) Sintesi esaustività aderenza</i>	<i>Organicità e rigore</i>	<i>0,50</i>	<i>0,75</i>	<i>0,50</i>	<i>0,25</i>	<i>0,75</i>	
	<i>Concisione e completezza</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,25</i>	<i>0,25</i>	<i>1,25</i>	
<i>4) Correttezza logico-formale</i>	<i>Proprietà linguistico-espressiva</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	
	<i>Costruzione logica</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>0,50</i>	<i>1,75</i>	
		<i>13,00</i>	<i>13,50</i>	<i>9,25</i>	<i>2,50</i>	<i>12,00</i>	<i>50,25/80</i>

Di contro, applicando correttamente i criteri di valutazione, con arrotondamento per eccesso rispetto all'elemento ponderale più prossimo, sarebbero invece spettati i seguenti maggiori punteggi (con segnalati in grassetto i voti corretti):

<i>Criterio</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Q5</i>	<i>Totale</i>
<i>1) Coerenza e pertinenza</i>	<i>Valenza Strategica</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,50</i>	<i>1,50</i>	
	<i>Coerenza</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,50</i>	<i>1,50</i>	
	<i>Articolazione e efficacia</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,50</i>	<i>1,50</i>	

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

2) Inquadramento normativo	Uso pertinente consapevole e critico	4,00	4,00	2,00	1,00	4,00	
3) Sintesi esaustività aderenza	Organicità e rigore	0,50	0,75	0,50	0,25	0,75	
	Concisione e completezza	1,50	1,50	1,50	0,50	1,50	
4) Correttezza logico-formale	Proprietà linguistico-espressiva	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	
	Costruzione logica	2,00	2,00	2,00	0,50	2,00	
		14,75	15,00	9,75	4,25	13,25	57/80

Orbene, il conclamato ed ingiustificato discostamento dai parametri numerici adottati in sede Plenaria prima della correzione, comporta un evidente illegittimità del giudizio formulato dalla Sotto-Commissione, che risulta così sfornito di adeguata motivazione.

In buona sostanza, infatti, l'organo tecnico ha deciso autonomamente di individuare coefficienti intermedi tra i valori definiti nella griglia di valutazione approvata in data 25 marzo 2019 dalla Commissione Centrale, che invece avrebbero dovuto orientare l'operato dei commissari per rendere le valutazioni delle prove uniformi e realmente comparabili.

Secondo consolidata giurisprudenza, «(...) il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (cfr. TAR

Campania, Sez. VIII, 2 aprile 2019, n. 1830. In termini, cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 288; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164).

In tal senso, quindi, il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente consumata mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

Ne deriva, pertanto, anche per tale profilo di doglianza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Nel ricorso proposto per il dott. Domenico Riccardo Mascolo rg. 6234/2019 deciso con sentenza 8947/2019:

I° INIDONEITÀ E MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

Ma vi è di più.

Come rilevato in fatto, va rimarcato che la regolarità e correttezza della prova del ricorrente risultano irrimediabilmente compromesse dal malfunzionamento della postazione informatica assegnata per lo svolgimento computerizzato delle operazioni concorsuali.

Come riportato nel verbale d'aula (doc. 25), infatti, accadeva quanto segue: «Al termine della prova il candidato dott. MASCOLO Domenico Riccardo chiede che venga messo a

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

verbale “che, dopo circa 15 (quindici) minuti dall’inizio della prova, il software non ha funzionato correttamente per circa 10 (dieci) minuti. In particolare, non si visualizzava la traccia del secondo compito e il software non accettava nessun comando”. A richiesta del candidato, i tecnici si sono prontamente avvicinati ma non sono intervenuti perché i candidati della postazione vicina a quella del dott. Mascolo non hanno voluto alzarsi per farli passare. Tuttavia, dopo circa 1 (uno) dopo l’arrivo dei tecnici il programma ha ripreso a funzionare correttamente».

Orbene, il contenuto della verbalizzazione dà conto di due dirimenti circostanze, idonee di per sé ad invalidare l’esito della prova impugnata.

Innanzitutto, i commissari d’aula hanno potuto appurare che effettivamente, al momento del controllo, il software non consentiva di svolgere il compito («dopo circa 1 (uno) dopo l’arrivo dei tecnici il programma ha ripreso a funzionare correttamente»), accertando quindi che si era verificato un malfunzionamento a danno del ricorrente.

In secondo luogo, si è confermata (con valore di dichiarazione confessoria) acclarata l’inadeguatezza dei locali attrezzati dal MIUR per lo svolgimento della prova, dal momento che le postazioni erano talmente numerose e, quindi, affastellate l’una vicino all’altra, da dover comportare addirittura che i candidati vicini dovessero far spazio per consentire l’avvicinamento dei commissari.

Come al cinema, era necessario che si alzasse l’intera fila (sic!), dimostrando così la sussistenza di una prossimità tale tra i candidati da escludere oggettivamente la possibilità di un’effettiva vigilanza sulle operazioni in essere e sul rispetto dei divieti prescritti (in termini di utilizzo di materiali ovvero di collaborazione reciproca).

Del resto, le anomalie riscontrate nel funzionamento del software, al ricorrente come ad altri candidati, nonché il deficit logistico nell'organizzazione delle operazioni concorsuali venivano confermati anche dalle dichiarazioni rese dalla prof.ssa Migliuri, anch'ella presente in aula per l'espletamento della prova, secondo la quale appunto «(...) Dopo l'inizio della prova, anche il candidato Mascolo Domenico Riccardo della postazione D-07 ha avuto problemi, come la sottoscritta, per cattivo funzionamento del software e dei tasti del p.c. di oltre 10 minuti, per cui si è verificato, dopo l'arresto forzato del sistema, il mancato salvataggio delle risposte già date (...) Conseguenza di ciò è stata quella di dover riscrivere, quando il programma ha ripreso a funzionare, le risposte ai quesiti che erano andate perdute sfruttando il poco tempo ormai a disposizione» (doc. 26).

Non vi è chi non veda come tali irragionevoli condizioni abbiano falsato la selezione, ponendo il ricorrente in una situazione di gravissimo disagio a fronte della perdita dei dati immessi nel sistema e della conseguente necessità di dover formulare nuovamente le risposte date, con dispendio del già esiguo tempo previsto nonché incremento dei fattori di stress.

Come già affermato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento ai malfunzionamenti occorsi in occasione dei test preselettivi, è indubbio che «l'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti» (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 12 ottobre 2018 n. 6056).

Del resto, va rimarcato come il modus operandi seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti,

atti e/o provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell'Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ma non solo. Come da ultimo precisato proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, «(...) nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Ne deriva che le “falle” del sistema telematico hanno ingiustamente pregiudicato il ricorrente che, per poter affrontare tutte le domande nel tempo rimasto, ha dovuto necessariamente semplificare e sintetizzare i concetti formulando risposte dal contenuto e dalla qualità inferiori rispetto a quelle che avrebbe potuto dare in ragione della propria preparazione.

Il Comitato di Vigilanza, infatti, non ha ritenuto ingiustamente di concedere tempo aggiuntivo per ripristinare le condizioni minime di par condicio, come invece accaduto in altre sedi concorsuali.

X° ABNORME DEVIAZIONE STATISTICA DELLA PERCENTUALE DEI RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par

condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Con un ultimo profilo di doglianza, va evidenziata l'illegittimità degli esiti della selezione concorsuale in quanto assunti in aperta violazione dei canoni ordinari di imparzialità e trasparenza, che rispondono a valori costituzionalmente garantiti.

Come rilevato in fatto, al fine di dare esecuzione ad alcune ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo, con le quali era stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti, il Ministero resistente aveva esteso la partecipazione alla sessione aggiuntiva delle prove scritte, originariamente riservata ai soli candidati della Regione Sardegna, individuando un'apposita sede concorsuale presso l'Università Tor Vergata di Roma.

In detta sede, venivano così a confluire tutti i soggetti destinatari di una pronuncia giudiziale favorevole, la cui posizione era sub condicione nelle more della definizione del contenzioso pendente.

La Commissione esaminatrice, quindi, era senz'altro nelle condizioni di poter effettuare agevolmente l'associazione dei ricorrenti alle prove espletate, ancorché non in termini di collegamento individuale ma per macro-categoria, dal momento che i quesiti sottoposti nella seconda sessione (dicembre 2018) erano diversi rispetto a quelli della prima prova (ottobre 2018).

Orbene, è accaduto che le correzioni espletate hanno dato luogo a risultati del tutto paradossali, considerando che il numero degli ammessi tra coloro che avevano partecipato alla sessione svolta nel richiamato Ateneo della Capitale risulta anormalmente basso, pari solo al 13% rispetto ad una media aritmetica ed una mediana pari al 47%.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come rilevato nei punti che precedono, l'irragionevole disomogeneità nelle percentuali dei candidati idonei alla prova scritta non risulta allo stato comprensibile, dal momento che il Ministero resistente non ha reso note le modalità informatiche di assegnazione degli elaborati alle singole Sotto-Commissioni secondo il criterio "randomico" asseritamente usato, sicché è impedita qualsiasi verifica tecnica.

Tuttavia, il dato quantitativo in questione, ancorché generalizzato ed indistinto, può senz'altro essere apprezzato secondo le comuni regole statistiche. Ed infatti se in alcune regioni lo scostamento rispetto alla media nazionale è superiore al fisiologico disallineamento, con riguardo ai ricorrenti lo iato è assolutamente inspiegabile in quanto abnorme.

La suddetta circostanza lascia indubbiamente perplessi, potendosene dedurre che il sistema informatico abbia consentito di individuare le prove dei ricorrenti, distinguendole da quelle coeve svolte nella regione Sardegna, al fine di applicare un diverso metro di giudizio, eccezionalmente più rigoroso in ragione dello status di candidato "ammesso con riserva". Nel ricorso proposto per la dott.ssa Maria Petrilli rg. 6233/2019 deciso con sentenza 8655/2019:

I° INADEGUATA GESTIONE DELL'AULA DA PARTE DEL COMITATO DI VIGILANZA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il regolare espletamento della prova della ricorrente è stato compromesso a causa di una gestione dell'aula da parte del Comitato di Vigilanza assolutamente inadeguata e superficiale.

In tal senso, infatti, i soggetti preposti si sono rivelati impreparati ad affrontare una situazione, invero non straordinaria, ossia il malore occorso ad una candidata (ubicata proprio nella postazione adiacente quella della ricorrente), la quale manifestava da subito gravi sintomi che le impedivano di proseguire nello svolgimento del compito scritto.

Come riportato negli allegati al verbale d'aula (doc. 25), infatti, accadeva quanto segue: «Alle ore 11.18 omissis lamenta uno stato di malessere fisico e chiede di alzarsi momentaneamente dalla propria postazione per distendersi a terra, dove rimane per circa tre/quattro minuti sotto l'assistenza del personale di sorveglianza. La candidata si rialza autonomamente e rientra nella sua postazione, dove riprende subito a lavorare alle ore 11.22. Alle ore 11.30 omissis lamenta ancora uno stato di malessere fisico e chiede nuovamente di potersi stendere a terra, dove rimane per tre minuti circa sotto l'assistenza del personale di sorveglianza. La candidata si rialza autonomamente e rientra nella sua postazione dove riprende a lavorare alle ore 11.22. Alle ore 12.03 omissis si distende nuovamente a terra, sotto l'assistenza del personale di sorveglianza, lamentando la permanenza del proprio malessere fisico. La prof.ssa Guglielmi chiede alla candidata se vuole essere soccorsa da personale sanitario con l'intervento di un'ambulanza. La stessa si rifiuta e si alza autonomamente dopo circa quattro/cinque minuti, rientrando nella sua postazione, dove con fatica riprende a lavorare alle ore 12.08. Alle ore 12.16 omissis si distende nuovamente a terra, piegandosi su un lato del proprio corpo, mentre il personale

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

le presta assistenza. Alle ore 12.21 la candidata tenta di rientrare nella propria postazione, non riuscendovi, torna a distendersi a terra alle ore 12.23 e vi rimane sino al termine della prova (12.30). La candidata risulta in stato di evidente sofferenza fisica e, dopo aver rigettato all'interno dell'aula, resta a sedere per qualche minuto prima di rialzarsi spontaneamente».

La riportata relazione descrive una dinamica degli accadimenti paradossale ed irragionevole.

In sintesi, dalle ore 11.18 sino alle ore 12.30, e quindi per oltre un'ora (ossia la metà del tempo complessivamente concesso, sic!), il clima nel quale è stata espletata la prova è stato continuamente turbato per le lamentele di una candidata, seduta di fianco alla prof.ssa Petrilli, che, avendo accusato un forte malore, versava in una chiara condizione psico-fisica che le impediva di proseguire.

Pertanto, ad intervalli regolari, distanziati di pochi minuti, ella si alzava dalla postazione per sdraiarsi a terra in uno stato di conclamata agitazione, ingenerando trambusto e confusione per il continuo interessamento dei commissari di vigilanza.

Si trattava, all'evidenza, di una situazione che avrebbe richiesto l'allontanamento della candidata dall'aula al fine di verificare le reali condizioni ed eventualmente dare il tempo di riprendersi, fornendo l'aiuto necessario, anche di tipo sanitario.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, dal momento che i commissari, invero negligenti, si limitavano solo a "concedere" alla candidata la facoltà di sdraiarsi a terra e rialzarsi, ma senza risolvere la problematica.

E' indubbio che tale peculiare situazione abbia gravemente compromesso la regolarità della prova della ricorrente, la cui postazione era proprio di fianco a quella della predetta candidata.

Il ripetuto movimento di quest'ultima e le continue lamentele, infatti, hanno costituito un oggettivo fattore di distrazione e di disturbo per la ricorrente che ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione su una prova complessa ed articolata, a fronte della quale, invece, era richiesta la massima attenzione e rapidità nella formulazione delle risposte, tenuto conto anche della modalità computerizzata e dell'esiguo tempo previsto.

Come rilevato, infatti, il malessere della candidata non è stato affatto episodico ma si è protratto per oltre un'ora senza che l'intervento dei commissari fosse realmente risolutivo, sicché l'esito della selezione risulta obiettivamente falsato in ragione dello stato di indiscutibile disagio in cui la ricorrente si è venuta incolpevolmente a trovare.

Orbene, è chiaro che, nella vicenda di cui è causa, il Comitato di Vigilanza si sia rivelato inadatto a gestire la situazione ed abbia adottato decisioni inidonee a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni concorsuali, in patente elusione degli obblighi imposti dall'art. 8 della lex specialis e dall'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Carmela Prevete rg. 6235/2019 deciso con sentenza 8670/2019:

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio

1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi "indicatori" che ne specificavano l'oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una "scala di riferimento" per l'assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell'indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con

riliferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l'assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (doc. 24), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Ma vi è di più! Con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, vale evidenziare che l'attività di correzione è manifestamente illegittima in quanto la 34° Sotto-Commissione non si è conformata ai criteri di giudizio adottati in sede Plenaria e quindi vincolanti, come risulta per tabulas dalla griglia di valutazione relativa all'elaborato.

In particolare, l'organo tecnico ha ritenuto di poter liberamente “interpretare” l'indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento rispetto ai candidati sottoposti al giudizio di altre Sotto-Commissioni.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

E' evidente, infatti, che l'ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta isolatamente rispetto alla generalità dei casi, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Si consideri che la griglia di valutazione relativa all'elaborato della ricorrente riporta i seguenti punteggi (con segnalati in grassetto i voti non corrispondenti agli elementi ponderali previsti dalla Commissione centrale):

<i>Criterio</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Q5</i>	<i>Totale</i>
1) <i>Coerenza e pertinenza</i>	<i>Valenza Strategica</i>	1,75	0,75	0,75	1,50	1,25	
	<i>Coerenza</i>	1,75	0,75	1,00	1,50	1,25	
	<i>Articolazione e efficacia</i>	2,00	0,75	0,75	1,50	1,25	
2) <i>Inquadramento normativo</i>	<i>Uso pertinente consapevole e critico</i>	3,50	0,75	2,50	3,00	3,00	
3) <i>Sintesi esaustività aderenza</i>	<i>Organicità e rigore</i>	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	
	<i>Concisione e compiutezza</i>	1,75	1,25	1,00	1,50	1,50	
4) <i>Correttezza logico-formale</i>	<i>Proprietà linguistico-espressiva</i>	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	
	<i>Costruzione logica</i>	2,00	1,50	1,75	1,50	1,75	
		14,50	7,00	9,00	11,75	11,25	53,50/80

Di contro, applicando correttamente i criteri di valutazione, con arrotondamento per eccesso rispetto all'elemento ponderale più prossimo, sarebbero invece spettati i seguenti maggiori punteggi (con segnalati in grassetto i voti corretti):

<i>Criterio</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Q5</i>	<i>Totale</i>
1) <i>Coerenza e pertinenza</i>	<i>Valenza Strategica</i>	2,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
	<i>Coerenza</i>	2,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
	<i>Articolazione e efficacia</i>	2,00	1,00	1,00	1,50	1,50	
2) <i>Inquadramento normativo</i>	<i>Uso pertinente consapevole e critico</i>	4,00	1,00	3,00	3,00	3,00	

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

3) Sintesi esaustività aderenza	Organicità e rigore	0,75	0,50	0,50	0,75	0,50	
	Concisione e compiutezza	2,00	1,50	1,00	1,50	1,50	
4) Correttezza logico- formale	Proprietà linguistico- espressiva	1,00	0,75	0,75	0,50	0,75	
	Costruzione logica	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	
		15,75	8,25	10,25	11,75	12,25	58,25/80

Orbene, il conclamato ed ingiustificato discostamento dai parametri numerici adottati in sede Plenaria prima della correzione, comporta un evidente illegittimità del giudizio formulato dalla Sotto-Commissione, che risulta così sfornito di adeguata motivazione.

In buona sostanza, infatti, l'organo tecnico ha deciso autonomamente di individuare coefficienti intermedi tra i valori definiti nella griglia di valutazione approvata in data 25 marzo 2019 dalla Commissione Centrale, che invece avrebbero dovuto orientare l'operato dei commissari per rendere le valutazioni delle prove uniformi e realmente comparabili.

Secondo consolidata giurisprudenza, «(...) il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto» (cfr. TAR Campania, Sez. VIII, 2 aprile 2019, n. 1830. In termini, cfr. ex multis TAR Lombardia,

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Milano, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 288; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164).

In tal senso, quindi, il voto numerico può legittimamente sintetizzare il giudizio formulato sulla prova concorsuale soltanto se la discrezionalità tecnica viene previamente consumata mediante l'adozione di precisi, oggettivi e vincolanti parametri di valutazione, disattendendo i quali l'operato della Commissione risulta inevitabilmente privo di adeguata motivazione.

Ne deriva, pertanto, anche per tale profilo di doglianza, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.”.

* * * *

Di seguito, poi, si ritrascrivono le eccezioni proposte nel solo interesse dei ricorrenti Anna Albano, Carmen Cangiano, Domenico Riccardo Mascolo, Carmela Prevete e Maria Petrilli: *INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.*

Le operazioni selettive impugnate sono altresì ictu oculi viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati.

Innanzitutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di

ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati. Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti».

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «(...) manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la "tempistica" dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale potestas si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «I tempi impiegati

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte della Sotto-Commissione: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In particolare, per quanto concerne la correzione dell'elaborato della ricorrente, vale evidenziare che nella seduta del 20 febbraio 2019 la Commissione centrale ha esaminato ben 37 prove in complessive 11 ore di lavoro, comprensive dell'intervallo per il pranzo e delle scontate pause per il riposo.

Ne deriva, pertanto, uno scarto notevole rispetto ai n. 22 candidati che l'organo tecnico avrebbe dovuto valutare secondo un'applicazione ragionevole del periodo minimo imposto (30 min), per niente accettabile, tenuto conto che degli elaborati esaminati solo uno si rivelava manifestamente insufficiente (30 pt.), non richiedendo quindi un particolare dispendio di tempo, mentre tutti gli altri si attestavano su votazioni pari o superiori alla media nazionale.

In altri e più chiari termini, la differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur

considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, «Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato per tabulas, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

* * * *

Ed ancora nel solo interesse di Anna Albano e Domenico Riccardo Mascolo:

ABNORME DEVIAZIONE STATISTICA DELLA PERCENTUALE DEI RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE

REGOLE CONCURSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCURSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Con un ulteriore profilo di doglianza, va evidenziata l'illegittimità degli esiti della selezione concorsuale in quanto assunti in aperta violazione dei canoni ordinari di imparzialità e trasparenza, che rispondono a valori costituzionalmente garantiti.

Come rilevato in fatto, al fine di dare esecuzione ad alcune ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo, con le quali era stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti, il Ministero resistente aveva esteso la partecipazione alla sessione aggiuntiva delle prove scritte, originariamente riservata ai soli candidati della Regione Sardegna, individuando un'apposita sede concorsuale presso l'Università Tor Vergata di Roma.

In detta sede, venivano così a confluire tutti i soggetti destinatari di una pronuncia giudiziale favorevole, la cui posizione era sub condicione nelle more della definizione del contenzioso pendente.

La Commissione esaminatrice, quindi, era senz'altro nelle condizioni di poter effettuare agevolmente l'associazione dei ricorrenti alle prove espletate, ancorché non in termini di collegamento individuale ma per macro-categoria, dal momento che i quesiti sottoposti nella seconda sessione (dicembre 2018) erano diversi rispetto a quelli della prima prova (ottobre 2018).

Orbene, è accaduto che le correzioni espletate hanno dato luogo a risultati del tutto paradossali, considerando che il numero degli ammessi tra coloro che avevano partecipato alla sessione svolta nel richiamato Ateneo della Capitale risulta anormalmente basso, pari solo al 13% rispetto ad una media aritmetica ed una mediana pari al 47%.

Come rilevato nei punti che precedono, l'irragionevole disomogeneità nelle percentuali dei candidati idonei alla prova scritta non risulta allo stato comprensibile, dal momento che il Ministero resistente non ha reso note le modalità informatiche di assegnazione degli elaborati alle singole Sotto-Commissioni secondo il criterio "randomico" asseritamente usato, sicché è impedita qualsiasi verifica tecnica.

Tuttavia, il dato quantitativo in questione, ancorché generalizzato ed indistinto, può senz'altro essere apprezzato secondo le comuni regole statistiche. Ed infatti se in alcune regioni lo scostamento rispetto alla media nazionale è superiore al fisiologico disallineamento, con riguardo ai ricorrenti lo iato è assolutamente inspiegabile in quanto abnorme.

La suddetta circostanza lascia indubbiamente perplessi, potendosene dedurre che il sistema informatico abbia consentito di individuare le prove dei ricorrenti, distinguendole da quelle coeve svolte nella regione Sardegna, al fine di applicare un diverso metro di giudizio, eccezionalmente più rigoroso in ragione dello status di candidato "ammesso con riserva".

* * * *

Ed ancora nel solo interesse dei Prof.ri Rosa Adda, Carmen Cangiano, Roberto Pisacane, Carmela Prevete e Maria Petrilli:

VIOLAZIONE DELL'UNICITÀ PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 2 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di

57

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio della concentrazione, unicità e contemporaneità delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Il procedimento selettivo di cui è causa è stato invalidato da una manifesta e conclamata violazione delle regole concorsuali, ed in particolare dei principi di concentrazione e unicità della prova scritta, dal momento che è stato profondamente alterato il corretto andamento delle operazioni a causa della fissazione di due distinte sessioni d'esame (ordinaria di ottobre 2018 e straordinaria di dicembre 2018).

Invero, l'art. 8, co. 2 della lex specialis prevedeva che «La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR». La clausola in parola era chiaramente diretta a semplificare la procedura al fine di garantire la celerità di tale fase mediante l'utilizzazione di strumentazioni informatiche che avrebbero consentito a tutti candidati di affrontare contestualmente la prova d'esame.

E' evidente, infatti, che le moderne tecnologie facilitano l'attuazione delle selezioni concorsuali e, se correttamente utilizzate, possono assicurare ai candidati condizioni uniformi nello svolgimento della prova.

La disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In tal senso, come noto, costituisce un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «La contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della “concorsualità”, quale modulo efficiente ed imparziale di coloro che risultino i migliori in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 2155).

Di contro, le deroghe a tale regula iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 29 novembre 2010, n. 34411; TAR Lombardia, Brescia, 16 luglio 2003, n. 1096).

In altri e più chiari termini, lo svolgimento delle prove in giorni diversi è ammesso in casi eccezionali purché le condizioni siano omogenee tra i candidati, soprattutto per quanto concerne il livello di difficoltà della prova.

Orbene, nella vicenda di cui è causa nulla di tutto ciò è avvenuto.

Come rilevato in fatto, lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari.

Il Ministero resistente, quindi, non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione: ipotesi senz'altro percorribile in quanto non determinava alcuna difficoltà stante il carattere computerizzato della prova.

Inspiegabilmente e del tutto immotivatamente, invece, veniva decisa la proroga delle operazioni per un'unica regione.

Ma non solo. La sessione aggiuntiva veniva fissata non entro pochi giorni ma addirittura a distanza di ben due mesi dalla conclusione delle operazioni originarie. Si tratta, all'evidenza, di un lasso temporale assolutamente irragionevole ed ingiustificato, dal momento che non vi era alcuna plausibile esigenza organizzativa che potesse richiedere uno slittamento così lungo nell'approntamento di una seconda data per lo svolgimento della nuova prova.

Ma vi è di più. Va rimarcato che il suddetto lasso temporale è finanche risultato essere decorso invano, tenuto conto che il Ministero resistente non si è preoccupato in alcun modo di differenziare i contenuti della prova al fine di garantire un pari livello di difficoltà.

Alla luce della documentazione versata agli atti, infatti, è indiscutibile che i quadri di riferimento delle due prove sono del tutto identici, anche per quanto attiene alla bibliografia ed alla sitografia indicata per lo studio delle materie di esame.

Inoltre, anche la strutturazione dei quesiti non ha presentato alcun seppur minimo segno di distinzione, dal momento che i quesiti sono stati articolati negli stessi termini rispetto a quelli sottoposti in occasione della prima sessione d'esame.

Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Non è un caso, quindi, che nella regione Sardegna siano stati numerosi gli ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, tenuto conto che è risultata idonea complessivamente una quota pari al 60%, a dispetto di una media nazionale attestata intorno a circa il 30%.

In ragione di quanto esposto, ne deriva la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati siccome assunti in patente violazione dei principi basilari di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e par condicio.

* * * * *

Di seguito, infine, si ritrascrivono le eccezioni proposte nell'interesse di tutti i ricorrenti:

« INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discende dalla insanabile illegittimità del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 25), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 26) e alla dott.ssa Busceti (doc. 27) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

In claris non fit interpretatio. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (doc. 28), la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) necessariamente con eserti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni.

Ne è riprova che, come risulta per tabulas, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (doc. 29) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (doc. 30).

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale regula iuris rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano “gravi ragioni di convenienza”, nonché dall’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell’organizzazione presso l’Università Telematica “Pegaso” di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (doc. 31) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all’attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet. L’omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

SVIAMENTO NELL’ATTIVITÀ DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Sviamento.

Gli esiti concorsuali risultano illegittimi anche perché frutto di un patente sviamento della funzione pubblica dovuto ad un non corretto esercizio delle prerogative assegnate alla Commissione esaminatrice.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come noto, infatti, nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.

In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l'oggettività della valutazione.

Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Orbene, come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice ha proceduto illegittimamente a validare in via preliminare i punteggi assegnati direttamente dal sistema computerizzato ai quesiti di lingua. Nel verbale del 25 gennaio 2019, infatti, viene formalizzato che «la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i relativi punteggi, in modo automatizzato, sugli

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera».

Tale modus procedenti ha così consentito ai commissari di conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su 100) del giudizio complessivo, potendo quindi incidere notevolmente sull'esito della prova scritta e quindi condizionare l'esito della successiva valutazione.

Si tratta di una gravissima violazione delle regole di correttezza dell'agere pubblico, invero suscettibile di incidere non solo sulla posizione dei singoli candidati (già graduati in relazione al punteggio ottenuto ancorché in forma anonima) ma più in generale sullo stesso andamento dei lavori, rendendo possibile definire il trend per ciascuna Sotto-Commissione.

La dedotta anticipazione dei giudizi vincolati, pertanto, ha reso inattendibili le successive valutazioni discrezionali, minando in radice la legittimità degli impugnati esiti.

Del resto, a riprova di un uso sviato della funzione pubblica, in alcuni casi le Sotto-Commissioni hanno addirittura proceduto ad effettuare la rivalutazione dei compiti proprio sulla base del risultato ottenuto nei quesiti a risposta chiusa, così dando dimostrazione lampante di un patente condizionamento nell'esercizio della discrezionalità tecnica.

A titolo esemplificativo, si consideri che nel verbale del 7 marzo 2019 (doc. 32), a conclusione dei propri lavori la 30° Sotto-Commissione effettuava un controllo finale sui giudizi formulati e, dopo aver corretto alcuni errori materiali, così disponeva: «La commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577, 7597 e

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua». Ai suddetti candidati, quindi, veniva alzato il voto relativo ai quesiti a risposta aperta in misura tale da raggiungere i 70 pt. e così consentire loro il superamento della prova scritta, sic!

Con successivo direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000738 del 20 maggio 2019 (doc. 33), pertanto, detti candidati venivano ammessi alla prova orale sulla base della motivazione, palesemente infondata, secondo la quale si erano verificati alcuni errori materiali nella compilazione dell'elenco.

Orbene, la dedotta circostanza è sintomatica delle modalità con le quali le Sotto-Commissioni hanno operato, non attenendosi alla rigorosa applicazione dei criteri di oggettivizzazione del giudizio, ma direzionando il proprio giudizio in ragione di esigenze diverse ed ultronee.

* * * * *

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la lex specialis prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che «(...) i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova».

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che «Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; •

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...)».

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per “anonimizzare” la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l’abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l’imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell’assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l’applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l’individuazione della propria prova.

Ma non solo. Il suddetto codice veniva impresso sul file BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l’elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d’Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente “lette” sul terminale) e poi caricato (upload) sul portale all’uopo istituito.

Pertanto si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (Backup Format) e contraddistinguendo la tipologia

creata da una determinata software house (Avantrix); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, ad abundantiam, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale «Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria

attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...).

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale è stata affermato che «La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In tal senso, infatti, costituisce ius receptum che «Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

* * * * *

INIDONEITÀ DEL SOFTWARE. - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Il software adottato dal Ministero resistente, invero, si è rivelato inidoneo a gestire il concorso de quo anche per ulteriori ragioni tecniche che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

In primo luogo, va evidenziato che il layout (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal tutorial pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

MANCATA DATAZIONE DELLA SCHEDA DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere. Contraddittorietà.

Va inoltre eccepita la mancata trasparenza delle operazioni selettive a fronte della violazione delle regole di comportamento al cui rispetto l'organo tecnico si era auto-vincolata.

In particolare, risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che «Il Presidente fa, inoltre, presente che (...) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti, con indicazione del numero e della data».

Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato.

All'evidenza si tratta non solo di una violazione di tipo formale, che già di per sé idonea ad invalidare i giudizi espressi, ma anche di una illegittimità sostanziale in quanto è suscettibile di minare in radice la trasparenza dell'attività dell'organo valutativo.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'USO DEI TESTI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione della par condicio. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12 ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto «(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

DIFFERENZE NOTEVOLI SULLE PERCENTUALI DI AMMESSI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamento.

La mancanza di idonee garanzie a presidio di valori irrinunciabili, quali l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di reclutamento, nonché la sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali hanno di fatto

comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.

A titolo meramente esemplificativo, si consideri che se la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di idoneità (80 pt.), le Sotto-Commissioni 15 e 27 hanno prodotto risultati diametralmente opposti sia per quanto riguarda il numero di ammessi (intorno solo a circa 20%) che i giudizi formulati (con un punteggio medio inferiore a 40 pt.)

Le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.

L'elaborazione statistica evidenzia delle disparità non compatibili con l'assegnazione casuale alla Sotto-Commissioni (e cioè il cd. sistema di correzione random), che invece avrebbe dovuto determinare oscillazioni contenute in percentuali fisiologiche, comunque inferiori al 5/10%.

I risultati, infatti, hanno prodotto scarti finanche superiori al 30%, esprimendo un dato statistico non giustificabile neanche mediante l'applicazione più estrema delle teorie probabilistiche.

In particolare, occorre rimarcare alcune evenienze che ingenerano forti dubbi circa il rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di anonimato della prova.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni evidenza, la mancata comunicazione da parte del Ministero resistente di tutti i dati informatici inerenti alla procedura concorsuale (codice sorgente dell'applicativo, file di log generato; database relativo alle operazioni di associazione prova/candidato; database relativo alle operazioni di assegnazione alle Sotto-Commissioni) impedisce allo stato di poter compiere una verifica tecnica sul software utilizzato.

Pur tuttavia, si segnalano alcune criticità da cui è possibile inferire, mediante un ragionamento logico fondato su presunzioni semplici, che si siano effettivamente verificate anomalie nel funzionamento del sistema computerizzato.

Basti ad esempio considerare quanto rappresentato nell'esposto penale ritualmente presentato, ove si dà conto di una curiosa corrispondenza in ciascuna sede concorsuale regionale tra il numero di candidati ammessi ed il numero di posti ivi disponibili nonostante la procedura fosse stato articolato su base nazionale.

Come si evince da un riepilogo elaborato sulla scorta delle informazioni pubblicate dal Ministero resistente (doc. 34), la distribuzione dei risultati non è affatto omogenea in quanto non risponde alle logiche statistiche della distribuzione gaussiana, paventando quindi una distorsione del meccanismo selettivo.

In tal senso, la deviazione rispetto sia alle media aritmetica che alla mediana dei risultati ottenuto a livello nazionale non appare in alcun modo giustificabile se non alla luce di cause esterne che hanno potuto determinare tale variabilità.

Significativo al riguardo è il dato dei ricorrenti ammessi con riserva, di cui solo il 13% ha superato la prova, rispetto ad una mediana del 47%.

E' presumibile, pertanto, che la procedura informatica sia stata viziata non avendo garantito la trasparenza delle operazioni.

CONTENUTO DEI QUESITI IN RAPPORTO AL TEMPO ASSEGNATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Illogicità e incongruità.

L'esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.

Si fa riferimento ai quesiti n. 3 («Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?») e n. 5 («Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo»), dal cui testo ben si evince la patente violazione dell'art. 8, co. 3 del bando concorsuale, che, in attuazione dell'art. 10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

del DM 3 agosto 2017 n. 138, disponeva espressamente che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera».

Del resto, a conferma della circostanza che la prova scritta dovesse essere strutturata come domanda di concetto volta a verificare le competenze e conoscenze generali del candidato circa le funzioni del dirigente scolastico, milita un ulteriore rilievo.

La lex specialis, infatti, circoscriveva l'approccio "problematico" soltanto alla prova orale, come espressamente previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a) a mente del quale detto esame consiste, tra l'altro, in «un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico».

Orbene, va rimarcato che sebbene la composizione del quesito rientri pienamente nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione pubblica, essa è comunque valutabile in via giudiziale qualora sussistano comprovate ragioni di manifesta illogicità o incongruenza (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 luglio 2012, n. 3215). In altri e più chiari termini, i profili di doglianza inerenti ai contenuti della prova sono senz'altro ammissibili nei limiti del sindacato esterno sulla discrezionalità tecnica.

Al riguardo, occorre evidenziare che la verifica sulla legittimità della tipologia dei quesiti formulati non può prescindere dalla disamina sistematica della disciplina di tale fase selettiva, ed in particolare della durata massima prevista per l'espletamento della prova che, nella vicenda di cui è causa, era estremamente breve, contenuta in 150 minuti.

In tal senso, il tempo assegnato ai candidati era del tutto insufficiente per affrontare casi specifici e quindi per strutturare la risposta in termini di un “parere” risolutivo per problematiche specifiche, anche su tematiche di dettaglio, in quanto determinato in rapporto a quesiti a risposta aperta che avrebbero dovuto essere formulati come domande di concetto. Con ogni evidenza, la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz’altro irragionevole e sproporzionata qualora l’elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di “casi”, che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.

Del resto, si consideri che se è vero che nella tornata del 2011 furono sottoposti ai candidati alcuni “casi”, la durata della prova era determinata in ben 8 ore (doc. 35).

Ne deriva, anche per tale profilo, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa

applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno censurati i provvedimenti istitutivo del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

Al riguardo, occorre evidenziare che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso de quo.

In tal senso, l'art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l'impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che «I componenti e i componenti aggregati del Comitato tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n.

138.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Non vi è chi non veda, infatti, come l'aver espletato attività formative dirette proprio ai candidati del concorso comporti un rischio concreto ed oggettivo di cointeressenze tra il docente/formatore e il discente/candidato.

Orbene, a quanto risulta, le indicate garanzie di neutralità ed imparzialità sono state palesemente violate con la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

In tal senso, infatti, egli figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (doc. 36).

INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della lex specialis.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla performance di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento, laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice

si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

La sussistenza di casi conclamati di violazione delle cause di incompatibilità fornisce una dimostrazione lampante che il MIUR ha omissso ogni dovuto controllo sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

L’omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato, le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell’anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale

89

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere.

Pertanto, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto on.le Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

a) il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale software è stato adottato;

b) qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file della prova concorsuale della ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);

c) i verbali d'aula relativi allo svolgimento della prova scritta computerizzata della ricorrente;

d) gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta della ricorrente;

e) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente;

f) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;

g) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018. . . (omissi).».

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto in contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 26 ottobre 2020

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

91

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami

ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, in conseguenza delle recenti rettifiche apportate alla stessa, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l’onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 26 ottobre 2020

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 26 ottobre 2020

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO

Ruolo: 4.6 Avvocato

Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Data: 29/10/2020 13:23:10

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 1972/2022 del 18 marzo 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13298/2019. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Avviso

Tribunale Amministrativo Regionale per Il Lazio – Roma – Sez. IIIbis.

Notifica per pubblici proclami disposta con decreto presidenziale n. 1972/2022, RGN 13298/2019, ricorso presentato nell'interesse dei proff.ri Anna Albano, Rosa Adda, Carmen Cangiano, Roberto Pisacane, Domenico Riccardo Mascolo, Carmela Prevete, Maria Petrilli, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Marone, c/ MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; la Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., nonché contro CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t., e nei confronti di Bagnariol Saverio, per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica: **A)** del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa; **B)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; **C)** dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; **D)** dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; **E)** dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; **F)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Nel ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 04.11.2020 per l'annullamento e/o la riforma: **A)** dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; **B)** del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati vincitori; **C)** dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); **D)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; **E)** dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); **F)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno presentato ricorso avverso l'illegittima esclusione all'esito della prova scritta del Concorso de quo per i seguenti motivi: Nel ricorso proposto per la dott.ssa Anna Albano rg. 6356/2019 deciso con sentenza 8921/2019:

I° INIDONEITÀ DEL SOFTWARE – MALFUNZIONAMENTO SOFTWARE - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA -Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Rosa Adda rg. 6276/2019 deciso con sentenza 8918/2019:

I° INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA (BLACKOUT) - INIDONEITÀ DEL SOFTWARE - Malfunzionamento software - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Carmen Cangiano rg. 6273/2019 deciso con sentenza 8917/2019:

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

II° MANCATA MEMORIZZAZIONE DELLA RISPOSTA FORNITA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione del principio del "soccorso istruttorio". Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Nel ricorso proposto per il dott. Roberto Pisacane rg. 6253/2019 deciso con sentenza 8946:

I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

Nel ricorso proposto per il dott. Domenico Riccardo Mascolo rg. 6234/2019 deciso con sentenza 8947/2019:

I° INIDONEITÀ E Malfunzionamento del software - INADEGUATEZZA DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

X° ABNORME DEVIATIONE STATISTICA DELLA PERCENTUALE DEI RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Nel ricorso proposto per la dott.ssa Maria Petrilli rg. 6233/2019 deciso con sentenza 8655/2019:

I° INADEGUATA GESTIONE DELL'AULA DA PARTE DEL COMITATO DI VIGILANZA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Nel ricorso proposto per la dott.ssa Carmela Prevete rg. 6235/2019 deciso con sentenza 8670/2019: I° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione. INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. ABNORME DEVIATIONE STATISTICA DELLA PERCENTUALE DEI RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA SCRITTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 13 SS DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE

DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLE REGOLE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DELL'UNICITÀ PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 2 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio della concentrazione, unicità e contemporaneità delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. SVIAMENTO NELL'ATTIVITÀ DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Sviamento. VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. INIDONEITÀ DEL SOFTWARE. - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'USO DEI TESTI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione della par condicio. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. DIFFERENZE NOTEVOLI SULLE PERCENTUALI DI AMMESSI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamento. CONTENUTO DEI QUESITI IN RAPPORTO AL TEMPO ASSEGNATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Illogicità e incongruità. INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

Con i motivi aggiunti successivamente depositati, ricorrenti hanno sollevato: l'illegittimità derivata. Difetto di motivazione. Esercizio incongruo dei poteri di autotutela. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati inclusi nell'elenco, e nelle successive rettifiche ed integrazioni, dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il testo integrale del ricorso ed il nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet del Miur e degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

Avv. Guido Marone

Conferma di pagamento



Gentile cliente,

Le inviamo la conferma di pagamento a seguito della Sua disposizione n. 92356601 del 21/03/2022

Tipo di pagamento: Bonifico**Conto di origine****Ordinante:** di MARONE GUIDO**IBAN:** *****8793**Importo pagamento:** 100,00 €
Cento Euro Zero Centesimi**Commissioni:** 0**Data valuta di accredito:** 22/03/2022**Data operazione:** 21/03/2022**CRO:** 0000028316646510483421003400IT**Conto del beneficiario****Cognome e Nome:** Miur**Banca:** BANCA D'ITALIA**Filiale:** VERSAMENTI DI TESORE**IBAN:** *****5004**ABI:** -**CAB:** -**Conto:** -**Descrizione:** DECRETO PRESIDENZIALE N 1972 DEL 18-03-2022
DEL RICORSO RGN 13298-2019 ALBANO ANNA ED ALTRI

Resta inteso che il buon fine dell'operazione è subordinato all'effettiva ricezione dell'importo da parte della banca ricevente e per le operazioni ordinate in orari di chiusura dei circuiti interbancari alla piena disponibilità delle somme allorchè il bonifico verrà addebitato sul conto dell'ordinante e trasmesso a tali circuiti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Customers Banking Center
Stefano Mastromauro